

Protocollo N° 338/2022  
Data 13 APR 2022



**DETERMINAZIONE N. 06/2022  
DELL'AMMINISTRATORE UNICO**


**OGGETTO** Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e Piano della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022/2024 e modifica documento MOG e relativi allegati – approvazione nuovi allegati MOG

*Determinazione immediatamente efficace ed eseguibile (art. 17 e 20 Statuto Società Consortile).*

**Addì 13/04/2022 alle ore 15:30 presso ATR – Società Consortile a Responsabilità Limitata, via Leopoldo Lucchi 135 – Cesena, l'Amministratore Unico di ATR – Società Consortile a Responsabilità Limitata, Guido Piraccini, assistito dal Segretario e Coordinatore Generale di ATR Stefano Vernarelli, ha assunto la seguente determinazione.**

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

- Richiamata la propria determinazione n. 11/2021 in data 17.03.2021 con la quale veniva approvato il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e Piano della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021/2023 nonché le modifiche al Modello Organizzativo Gestionale (MOG) ai sensi del decreto legislativo 231/2001;
- atteso che l'elaborazione del P.T.P.C.T. è di competenza del Coordinatore Generale di Atr Stefano Vernarelli nella sua veste di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), in coordinamento con l'organo di vigilanza monocratico dell'azienda ODV, essendosi ATR dotata di MOG ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- visto il nuovo Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e Piano della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022/2024 allegato n. C al MOG e dato atto che, in adesione alle attuali linee di orientamento, il piano triennale deve essere aggiornato nel corso del triennio solo in caso di necessità di adeguarlo a modifiche normative o a modifiche dell'assetto aziendale "in corso d'opera" mentre invece non è necessario il suo aggiornamento in mancanza di tali presupposti modificativi, come indicato nel piano stesso di cui alla odierna approvazione e

  
GUIDO PIRACCINI  
AMMINISTRATORE UNICO

  
STEFANO VERNARELLI  
SEGRETARIO

NOV 1971

RECEIVED  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

come suggerito dall'RPCT e dando atto altresì che viene confermato il sistema di valutazione dei rischi, come meglio specificato e motivato nel piano stesso;

- Ritenuto di condividere tale orientamento e, per effetto, di prendere atto che il PTPCT 2022-2024 di cui alla presente determinazione rimarrà invariato per il triennio di riferimento e ne verrà proposta la riedizione per il successivo triennio 2025-2027, salvo che non si renda necessario provvedere anticipatamente per i motivi di cui sopra:
- dato atto che è altresì necessario apportare modifiche al documento MOG approvato dall'Assemblea dei soci in data 24.03.2021, a seguito della predisposizione, a cura del RPCT, del regolamento whistleblowing e del regolamento per l'uso della carta di credito aziendale, regolamenti che vengono approvati con la presente determinazione e che verranno a costituire parte integrante e sostanziale del MOG e verranno ad esso allegati rispettivamente quali "Allegato D" e "Allegato E", nonché a seguito dell'introduzione dei nuovi reati presupposto ad opera della Legge n. 22 del 09.03.2022 ed alla modifica di alcuni reati presupposto ad opera dei D.Lgs n. 184 e n. 195 del 18.11.2021 e della Legge n. 238 del 23.12.2021 concernenti, rispettivamente:
  - disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (L. n. 22/2022);
  - modifica in materia di strumenti di pagamenti diversi dai contanti (D.Lgs n. 184/2021);
  - modifica in materia di riciclaggio ed autoriciclaggio (D.Lgs n. 195/2021);
  - modifica in materia di reati di abuso di mercato (L. n.238/2021);
- preso atto della valutazione del Risk Assessment sviluppata nel MOG come sopra aggiornato in relazione ai nuovi reati introdotti, e ritenuto di condividerla ed approvarla;
- considerato altresì che il RPCT ha predisposto la bozza di "Codice Disciplinare", da allegarsi quale parte integrante del MOG quale allegato "Allegato B", bozza di codice viene oggi approvata con la presente determinazione, documento che sostituisce il rinvio al CCNL di cui alle precedenti edizioni del MOG, e che verrà presentato alle OOSS aziendali per loro condivisione/osservazioni prima di essere sottoposto all'approvazione finale da parte dell'Assemblea dei Soci con le eventuali modifiche che dovessero essere proposte dalle OOSS medesime;
- che il documento MOG come sopra modificato, unitamente ai suoi allegati, verrà presentato alla prossima utile Assemblea dei soci, per la sua approvazione, previa autorizzazione ed approvazione da parte del Comitato di Coordinamento Soci come da Statuto;
- dato atto che non sono pervenute segnalazioni di violazioni al vigente P.T.P.C.T. 2021/2023, sia da parte del personale interno (whistleblowing) sia da parte di soggetti esterni all'azienda;
- dato altresì atto che non si sono aperte indagini da parte delle autorità competenti in relazione alle ipotesi di reato contemplate nel piano stesso;
- richiamato lo Statuto di ATR Società Consortile a Responsabilità Limitata ed in particolare le previsioni di cui agli artt. 17 e 20;

tutto ciò premesso e considerato

  
GUIDO PIRACCINI  
AMMINISTRATORE UNICO

STEFANO VERNARELLI  
SEGRETARIO

RECEIVED  
1968 APR 12 10 30 AM  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE

**assume la presente determinazione**

1. di approvare il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e Piano della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022/2024 – “Allegato C” al MOG, disponendone la pubblicazione sul sito aziendale sezione “Società trasparente” come previsto dalla vigente normativa con decorrenza immediata dalla data di approvazione della presente determina;
2. di approvare altresì l’aggiornamento del Modello Organizzativo Gestionale (MOG) ai sensi del decreto legislativo 231/2001, in atti, come sopra modificato, dando atto che lo stesso è oggi costituito dai seguenti documenti:
  - a. MOG Parte Generale e Parte Speciale, aggiornati per quanto riguarda l’adeguamento relativo alla modifica di alcuni reati presupposto ed all’introduzione di nuovi reati presupposto ad opera dei D.Lgs n. 184 e n. 195 del 18.11.2021, della Legge n. 238 del 23.12.2021 e della Legge n. 22 del 09.03.2022;
  - b. Allegato A – Codice Etico: già approvato dall’Assemblea dei Soci in data 27.6.2016 e non oggetto di modifiche;
  - c. Allegato B – Piano Triennale Prevenzione della corruzione e Trasparenza: approvato come da precedente punto 1;
  - d. Allegato C – Codice Disciplinare: bozza da sottoporsi alla condivisione/osservazioni delle OOSS prima di essere definitivamente approvato dall’Assemblea dei soci;
  - e. Allegato D – Regolamento Whistleblowing: che si approva con la presente determinazione;
  - f. Allegato E – Regolamento uso carte di credito: che si approva con la presente determinazione;
3. di disporre la pubblicazione sul sito web aziendale sezione “Società trasparente” del MOG come sopra aggiornato, solo dopo avvenuta la sua approvazione e l’approvazione degli allegati come sopra oggetto di modifica da parte dell’Assemblea dei soci;
4. di trasmettere la presente determinazione agli uffici interessati per gli adempimenti di competenza ed al Sindaco Unico nonché all’Odv, per la dovuta conoscenza.

L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Guido Piraccini)

IL SEGRETARIO  
(Stefano Vernarelli)

**GUIDO PIRACCINI**  
AMMINISTRATORE UNICO

**STEFANO VERNARELLI**  
SEGRETARIO

RECEIVED  
MAY 19 1964




ATR - Società Consortile a Responsabilità Limitata

---

**Allegato n. 1**

**Determinazione n. 06/2022 del 13/04/2022**

  
GUIDO PROCHI  
AMMINISTRATORE UNICO

STEFANO VERNARELLI  
SEGRETARIO

RECEIVED  
FEB 12 1971





Definizioni

ATR o la Società
ATR Società Consorte a responsabilità limitata, con sede legale in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 1, e sede amministrativa in Cesena (FC) Via Leopoldo Lucchi n. 155, c.f.n. 036700391 - p. IVA n. 02252690404 a titolo controllo pubblico.

Decreto
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 23 settembre 2000, n. 2307, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Modello Organizzativo o Modello (MOG)
Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto.

Area - Attività - Funzioni
Ambiti di intervento di ATR potenzialmente sensibili al rischio della commissione dei reati presupposto della specie di quali che il Modello Organizzativo si propone di prevenire, come rilevato in sede attuativa dell'attività di mappatura della Società e alla luce dei possibili effetti di prevenzione concretamente riscontrabili al controllo aziendale.

Condati
Coloro che agiscono in nome e per conto della Società in forza di mandato, incarico o altro valido rapporto di collaborazione.

Coordinatore Generale
Il funzionario speciale di ATR, alle dipendenze di dirigenti.

Destinatari
Soggetti ai quali è rivolto il Modello Organizzativo, e più precisamente:
- gli amministratori e LOI coloro che svolgono funzioni di amministrazione della società, comunque denominati (amministratori unici, componenti del CGA qualora esistente, suo Presidente o qualsiasi altro componente di fatto o di diritto);
- i dipendenti, agenti, mandati, partners, commesse, fornitori, clienti, collaboratori in genere;
- i membri del Collegio Sindacale (qualora nominati);
- il soggetto incaricato della relazione legale del CGA.

MOG o MODELLO 231 o MODELLO ORGANIZZATIVO o MODELLO

Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

Documento Master - parte generale

Versione 1.0 del 2017

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società ATR il 12 dicembre 2017

Approvato dal Collegio Sindacale della Società ATR il 12 dicembre 2017

Responsabile

Soggetto al quale è affidata la responsabilità di un'area, di un ufficio, di una funzione, anche solo operativa, potenzialmente esposta al rischio di commissione reati presupposto e che, come tale, è soggetto al controllo dell'ART e del RPO.

PIPTOT

È il piano biennale della trasparenza e integrità e della prevenzione della corruzione, che costituisce parte integrante ed essenziale del MOG in conformità alle indicazioni di ANAC.

RPO

Il responsabile della formazione e trasparenza, al pari delle vigenti normative.

Soci

I componenti della partecipazione al capitale sociale di ATR.

PARTI GENERALI

1. Premessa: il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e la normativa attuativa: L. 15/2/2012 secondo gli orientamenti di ANAC.

1.1. PREMESSA

ATR Società consorte a r.l. è una società in totale controllo pubblico la quale i Soci possono delegare lo svolgimento di funzioni e possono affidare l'effettuazione di attività in house providing.

Il tema dell'adeguamento della società partecipata al decreto 231/2001 è stato sempre oggetto di attenzione da parte di ANAC.

Con determinazione n. 6/2015 ANAC formula la relativa Linea Guida, che nella introduzione, al punto 3.1.1 dispone che "Fino al comma 2 bis dell'art. 1 della L. 19/2/2012, così come modificata dal D. Lgs. 07/07/2016, ha reso obsoleta l'adozione delle misure integrate del modello 231". Il documento raccomandato, che le società non vi abbiano già provveduto, l'adozione di tale modello, almeno contestualmente alla misura integrativa e comunque le società che decidono di non adottare il modello 231 "e di adottare l'adozione del documento contenente la misura e l'adozione dovranno indicare tale decisione L'ANAC, in sede di vigilanza, verificherà l'adozione e la qualità delle misure di prevenzione della corruzione e l'adozione del modello 231". Le società che abbiano o meno adottato il modello 231, descrivono le misure per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa.

Pubblichi quindi ritenuti che l'ANAC ha adotta la linea decisoria della società controllata la società di cui è socio o meno del Modello 231.

Nelle more dell'approvazione, si può intervenire il parere del Consiglio di Stato (Ad. Consiglio speciale 20/4/2017, n. 650/2017) che, al punto 8.1 recita: "Per quanto concerne la misura integrativa per la prevenzione della corruzione, nella sostanza detta linea guida si riferisce alle norme dell'art. 1, comma 2 bis della L. 19/2/2012, l'adozione del Modello è "altamente raccomandata" e che la società che decidono di non adottare e di limitarsi quindi ad adottare le misure integrative e l'adozione dovranno indicare tale decisione. Si osserva però che l'obbligo normativo sancito dall'art. 1, comma 2 bis della L. 19/2/2012, sancendo l'adempimento dell'obbligo senza deferimento del D. Lgs. 20/1/2017, ha il senso che la misura integrativa che, almeno, dovrebbero prima della loro adozione essere formalizzate. Pertanto, anche avendo riguardo alla ratio della previsione, l'adozione contenuta nella formulazione della linea guida non è il funzionale al conseguimento degli obiettivi del modello. Non il codice di condotta che le società sono tenute a adottare, ma la garanzia necessaria degli adempimenti attuativi da parte delle società pubbliche in liquidazione, senza soffermarsi (che pag. 22/23)

Il proprio MOG, il quale è stato successivamente integrato con il PIPTOT che era costituito parte integrante e sostanziale di un unico documento, è stato integrato con la proposta di tale riformazione degli strumenti fattuali che ATR svolge a partire dalla legge 19/2/2012, con la coordinata attuazione e di concerto tra OIV ed RPO, secondo il modello del programma di prevenzione dei reati presupposti del MOG, e il RPO che il PIPTOT hanno tenuto conto delle dimensioni della società stessa ed alla configurazione di tipo "c-fab" che è stata data alla sua organizzazione, in sede al completamento del processo di soluzione tra i soci appartenenti al territorio forlivese ed i soci appartenenti al territorio cesenate, nonché l'età di riferimento per tutti i soci in relazione al conseguimento del proprio obiettivo.

L'attività di gestione della società e dei paragrafi risulta altresì connessa alla presenza della direzione del MOG/PIPTOT anche nel controllo del Collegio di Direzione, Gabeo e San Marco, inoltre il MOG/PIPTOT è stato redatto a cura del gruppo di lavoro che il Collegio di Direzione in materia di gestione della società e del paragrafo 5 del territorio comunale, nonché l'età di riferimento per tutti i soci in relazione al conseguimento del proprio obiettivo.

Il MOG/PIPTOT costituisce pertanto un insieme coordinato di strumenti preventivi alla prevenzione della commissione di reati presupposti, aziende, come previsto di legge e connesso all'esecuzione delle funzioni ed attività che ATR è tenuta a svolgere in conformità agli specifici settori di cui è socio.

La redazione del MOG/PIPTOT si è ritenuta di rilevanza da attuare dello spirito della normativa, che, come esattamente ha affermato ANAC, è quello di prevenire l'insorgenza di fenomeni corruttori nei settori più esposti al rischio dove sono coinvolte pubbliche amministrazioni pubbliche, interessate alla gestione di risorse pubbliche o comunque alla cura di interessi pubblici poteri. L'importanza dell'istituzione di un modello di prevenzione di reati presupposti è quindi di natura da essere partecipativa, ed consente di ritenere che la società controllata senza essere a rischi analoghi a quelli che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa attuativa del 2012 in relazione all'istituzione contenuta. Questa stessa esplicita di natura anche quando il controllo sulla società sia esercitato congiuntamente da una pluralità di amministrazioni, ed in caso di partecipazione frazionata tra più amministrazioni in grado di determinare una situazione in cui la società sia in mano pubblica.

Come è noto l'ambito di applicazione della legge n. 150 del 2012 è quello del D. Lgs. n. 231 del 2001 non escludono a, nonostante l'assenza di fondi del e dell'ART, finalizzati a prevenire la commissione di reati presupposti ed esecutori da responsabilità gli organi preposti qualora la misura adottata siano adeguata, assistenza di favore significativo in tal caso ad altri normali in materia, quarta alla tipologia dei reati da prevenire, il D. Lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che

Il modello organizzativo-preventivo previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto, inteso a prevenire i reati di commissione di reati presupposti, integrato dal PIPTOT.

Organismo di Vigilanza e Controllo (OV)
Organo previsto dall'articolo 6 del Decreto con il compito di vigilare sull'adeguatezza del Modello e sulla sua efficace attuazione, congiuntamente al RPO per quanto riguarda il PIPTOT (sempre parte integrante del MOG).

Organo di Governo
L'amministratore Unico della società (o il CGA, qualora nominato).

Organo di direzione o di controllo
Dir. Area unico del centro (o il Collegio Sindacale qualora nominato).

Personale
Tutti i dipendenti della Società, i lavoratori interinali, gli stagisti, i collaboratori e qualunque tipo di contratto.

Partner
Controparti contrattuali della Società, quali fornitori, clienti, esecutori esterni, committenti, soci di rilevanza di società del Gruppo, partecipate a vario titolo e iniziative della Società.

Pubblica Amministrazione o PA
Al fine del Modello Organizzativo con l'espressione "Pubblica Amministrazione" si intende quel complesso di autorità, organi e agenti del potere pubblico guidato dalla cura degli interessi pubblici. Essi si identificano con:
- le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire uno o più scopi di interesse pubblico;
- le istituzioni pubbliche locali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire uno o più scopi di interesse pubblico;
- le istituzioni pubbliche europee, dal Parlamento europeo, dalla Corte di Giustizia e dalla Corte dei Conti della Comunità Europea;
- i pubblici uffici, ossia coloro che esercitano una pubblica funzione (prestazione di norme di diritto), guidata dal potere giudiziario;
- l'amministrazione (centralizzata o decentrata) e l'amministrazione europea, dal suo a scendere per mezzo di poteri autoritativi o coercitivi (art. 357 del D. Lgs. n. 231/2001);
- gli incaricati di pubblica funzione, ossia coloro che prestano un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza del potere tipico di questa (art. 358 del D. Lgs. n. 231/2001).

Reati presupposti
Le fattispecie di reato (delitti e contravvenzioni) di cui al Decreto, nel testo di volta in volta vigente, con le integrazioni e le modifiche apportate dal legislatore che compiono l'aggiornamento della parte speciale del MOG.

Adozione del d.l. Modello 231. Si suggerisce pertanto una formulazione che renda in modo adeguato la portata operata dall'articolo 6.
Le linee guida di ANAC prevedono che una volta che la società partecipata abbia adottato il Modello 231/2001, non possa recedere da tale decisione se non da quanto che formula esplicitamente la motivazione del contratto a.s.n.

12. LINEE GUIDA ANAC

Con determinazione n. 1134 del 8/11/2017 Nuova Linea guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto pubblico controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici al punto 1.3 ANAC ha poi definitivamente precisato che "con riferimento alla misura di prevenzione della corruzione di cui all'art. 231 del D. Lgs. n. 231/2001, il D. Lgs. n. 231/2001, applicando l'art. 2, comma 2 bis della L. 19/2/2012, prevede che la pubblica amministrazione quando gli enti soggetti di cui all'art. 231 del D. Lgs. n. 231/2001, in sede di vigilanza, verificherà l'adozione e la qualità delle misure di prevenzione della corruzione e l'adozione del modello 231". Il documento raccomandato, che le società non vi abbiano già provveduto, l'adozione di tale modello, almeno contestualmente alla misura integrativa e comunque le società che decidono di non adottare il modello 231 "e di adottare l'adozione del documento contenente la misura e l'adozione dovranno indicare tale decisione L'ANAC, in sede di vigilanza, verificherà l'adozione e la qualità delle misure di prevenzione della corruzione e l'adozione del modello 231". Le società che abbiano o meno adottato il modello 231, descrivono le misure per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa.

Sulla base di questa premessa, quindi, ANAC ha poi definito al punto 1 della sopra richiamata determinazione n. 1134 del 8/11/2017, la nuova disciplina per categoria di soggetti, precisando al punto 3.1.1, la misura organizzativa per la prevenzione della corruzione applicata alle società in totale controllo pubblico, così come definita dall'art. 2, comma 1 lettera m), del D. Lgs. n. 231/2001, n. 175 (d. l. legge Madia sulla partecipata), tra le quali rientra ATR quale società interamente partecipata da capitale pubblico e versata nella situazione di controllo pubblico in previsione.

Riguardo a tale tipologia di società l'autorità garante dispone che: "In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrate, cui è rivolto il modello 231 con misure idonee a prevenire anche i reati di corruzione e di Regalia in concorso con la FRUI della legge n. 19/2/2012. In particolare, quando alla tipologia dei reati da prevenire, il D. Lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo a reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche nell'interesse di questa (art. 31, comma 2 bis della legge 19/2/2012) o di una persona o che reati commessi in danno della società, nella programmazione delle misure occorre riferirsi che gli obiettivi organizzativi e procedurali ed essere collegati all'attività strategica al fine della prevenzione della corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli strumenti di programmazione e di attuazione dell'attività della società e dell'ente. Queste misure vanno riferite anche a tutti gli enti della società ed è necessario che siano descritte in un documento unitario che tiene conto del piano di prevenzione della corruzione anche al fine della valutazione dell'attuazione delle misure e della vigilanza ANAC. Se invece in un unico documento con quale attività in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001, delle misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ed esse sono considerate forme di gestione e responsabilità differenti. E' opportuno che tali misure siano costantemente monitorate anche al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità del loro aggiornamento. Il D. Lgs. n. 231 del 2001, n. 175 (d. l. legge Madia sulla partecipata), tra le quali rientra ATR quale società interamente partecipata da capitale pubblico e versata nella situazione di controllo pubblico in previsione.

ATR, sulla base del richiamato orientamento dell'ANAC, ritenendo di adottare una "messa raccomandata" da questa suggerita in ordine all'adozione al decreto legislativo 231 del 2001, costituisce parte integrante ed essenziale del processo di organizzazione del proprio asset al 31 dicembre 2017, ha adottato

CUIDO PRACCINI
AMMINISTRATORE UNICO

STEFANO VERNARELLI
SEGRETARIO

1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960

Una volta finita in un unico documento con quale adottata la struttura del d.lgs. n. 231/2001, della misura sono state adottate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabile tenuto conto di un assetto non corrispettivo forme di gestione e responsabilità sopravvissute ad un estinzione coattiva.

Risulta fermo che la misura volta alla prevenzione del fatto di commissione e legge n. 190/2012 sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione, sottile e necessario uno strato concorrente con l'Organismo di Vigilanza, e sono adottate dall'organo di governo della società.

Al riguardo, al momento che l'attività di elaborazione della misura di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 non può essere affidata a soggetti estranei alla società (art. 1, co. 8, legge n. 190 del 2012).

Venendo ora ad esame del Decreto Legislativo 231 del 2001 (il testo del Decreto), si prende atto che questo ha introdotto nell'ordinamento italiano la disciplina della responsabilità obiettiva del reato della persona giuridica, delle società e delle associazioni, capoverde il reato proprio generato fino allora vigente per quale "societas delinquere potest", dopo il d.lgs. 231/2001, vale il principio esattamente opposto, per il quale "societas delinquere potest".

Partendo ora, al tenore delle disposizioni del Decreto, una società può essere riconosciuta direttamente responsabile, e condannata ad una pena pecuniaria, se nell'attuazione o a vantaggio della società stessa si è commesso un reato (tra quelli tassativamente elencati nel Decreto) da un soggetto che:  
- riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di gestione della società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (soggetti in posizione apicale), ovvero  
- sia sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno di costoro (soggetti sottoposti alla direzione).

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui territorio è stato commesso il reato.

La responsabilità della società, pertanto, riveste autonomia rispetto alla responsabilità penale della persona del reato, nel senso che il fatto della società non viene rimosso anche se egli ha commesso il reato non è punibile per motivi diversi dalla insussistenza del reato stesso (si non imputabilità dell'azione del reato o mancato di prestazione), oltretutto che oggi, dopo l'entrata in vigore del decreto, costituisce pratica e consolidata giurisprudenza.

La società, pur in presenza di tali elementi, può andare esente da responsabilità qualora dimostri che:  
- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto reato, un modello di organizzazione e di gestione ai sensi del Decreto stesso e ha previsto reati della specie di quello commesso;

- la società ha istituito un organismo con i poteri di controllo al quale è affidata: a) la vigilanza sul funzionamento del modello; b) il controllo sulla sua efficacia ed efficacia attuazione; c) la verifica circa il costante aggiornamento dello stesso;  
- il reato è stato commesso o è stato tentato in violazione del modello organizzativo, e non c'è stata carenza di vigilanza da parte dell'organo di controllo.

Nonché il reato presuppone sia stato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione, la responsabilità della società sarà riconosciuta quando sia dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dal fatto che i soggetti in posizione apicale non hanno sufficientemente esercitato gli obblighi di direzione e vigilanza.

In sintesi, la responsabilità in esame sussiste in quella ipotesi in cui una società, a fronte di una fattispecie delittuosa commessa (anche) nel suo interesse, muove il fatto una organizzazione d'impresa, copulativamente regolante e non assente, tale da fare vantaggio di partecipazione o di controllo commessi nell'ambito della propria struttura.

Partendo, l'elaborazione e l'adozione di parte della società di un Modello Organizzativo risponde all'esigenza di garantire la commissione del reato e, in caso di non averlo, e viceversa che tale azione possa essere riconosciuta ad una rete di organizzazione, ossia ad una società volente attuare di averla tagliata ai di comportamenti leciti o comunque di scavalcare il ruolo della commissione anche in presenza di un reato, tra quali elencati nel decreto quali "reati presupposti".

In tale prospettiva, il Modello 231 di ATR si vuole caratterizzare per efficacia ed efficienza - ossia un'organizzazione d'impresa accorta e finalizzata alla prevenzione del reato - al fine di evitare, per quanto possibile, che a causa di colpa di organizzazione alcuna possa, nell'ambito dell'attività aziendale, porre in essere uno dei reati presupposti del Decreto, alla specie di omissione volontaria e fraudolenta del MOG, con tutta la responsabilità del caso, anche verso la società.

Altrimenti il Modello adottato dalla Società svolge la sua fondamentale funzione progettuale, cioè dimostrare una capacità di essere in grado di prevenire la commissione di reati della specie di quelli che al momento vengono a che sono indicati nel Decreto.

Tale capacità si esplica, in primo luogo, nella verifica del costante rispetto del Modello e, in secondo luogo, nel cogliere ed azionare una pluralità di segnali, lucidi e avvertiti che rappresentino indicatori delle situazioni in grado di deviare la commissione del reato stesso.

Tra i reati indicati dal Decreto e dalle successive integrazioni legislative, pertanto, solo alcuni possono riguardare concretamente l'attività della Società, pertanto è con riferimento a tali fattispecie che il Modello dovrà contestare la propria efficacia preventiva.

Il Modello, oltre a essere una struttura operativa, deve essere un sistema di controllo, verifiche, analisi e valutazione delle prestazioni e procedure aziendali, per poi compiere la c.d. gap analysis, ossia la ricognizione di quali pratiche e procedure fossero necessarie da adottare per individuare e rendere più a riluttanza possibile la capacità della Società di prevenire la commissione del reato ed al Decreto.

La "raggiatura della area di rischio" al peccato basata sui seguenti aspetti:  
- individuazione della tipologia di reato da prevenire;  
- individuazione degli ambiti di attività a rischio;  
- previsione delle modalità con cui il reato potrebbe essere commesso;  
- analisi del grado di rischio della commissione del reato e individuazione;  
- individuazione di tutti questi elementi, con il fine di rendere il Modello specifico e adeguato alla concretezza reati.

Grave anche a questa specificità è stato possibile adeguare esattamente il Modello esistente di prevenzione del reato di commissione di reati, ogni attività del modello è stata effettuata sulla base della stessa metodologia.

In altri termini il MOG di ATR costituisce non una struttura astratta e generica, bensì il frutto di un'attività sua costruzione in base alle caratteristiche ed alle esigenze dell'ente.

**3.2. MIPITOT**  
Tutte le valutazioni e metodologie adottate in sede di formazione del MOG sono state rielaborate in sede di revisione del PIPOT, con particolare riferimento alla sua versione dell'anno 2021-2023 al fine della sua incorporazione nel MOG in adozione alla legge ANAG.

Per quanto riguarda comunque la specificità valutativa e contestuale, questo risulta riportato all'interno del piano allegato, al quale si rimanda al fine di integrare.

**4. Area ed Attività aziendali sensibili**

**4.1. Legittimo di vigilanza e di controllo del MOG/PIPOT ai sensi delle previsioni del Decreto**

L'organigramma di vigilanza e controllo (anche denominato Organismo di Vigilanza o, per brevità, "OV") è qualificato come, al sensi della disciplina di cui al Decreto, la c.d. attività di vigilanza sul funzionamento, efficace attuazione e osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, in particolare qualora intervenendo valutando l'efficacia e l'effettività aziendale.

Il RPO è la figura preposta al controllo della misura adottata nonché agli obblighi di trasparenza ed alla erogazione dell'assistenza ai sensi degli articoli di concerto con l'OV e può suggerire correttivi e modificazioni al MOG.

La pratica che figura vengono un ruolo di monitoraggio e controllo sistematico interdisciplinare e pertanto la rispettiva attività deve essere coordinata ed assorbita di concerto, al fine di assicurare la superiore qualità della legittimità dell'azienda a 360 gradi rispetto alle attuali previsioni normative.

In ragione della sopra descritti struttura "flat" della Società e data attività da essa svolta, è ritenuto che la funzione di Organismo di Vigilanza della Società, conformemente alle norme indicate in materia, possa non essere svolta da un organo monocratico, e maggior ragione tale scelta è oggi maggiormente adeguata alle necessità aziendali, senza far nulla unificando degli attuali MOG/PIPOT e la conseguente previsione di azione congiunta tra i rispettivi organi di vigilanza, che oltre maggiore garanzia di imparzialità e attualità il ruolo di controllo di interesse.

L'eventuale incremento delle attività societarie, sia per quanto che per qualità, potrà comportare una diversa determinazione, previa implementazione del presente MOG/PIPOT.

**4.1.1. Nome e Sede**  
La costituzione, la nomina, la durata dell'incarico, la revoca e il compimento dell'OV sono determinati dall'organo di governo.

L'OV è scelta in base al requisiti di adeguatezza, esperienza, professionalità, indipendenza ed onorabilità delimitati in giurisprudenza, al fine di adempiere alle disposizioni del Decreto.

Particolare attenzione è data al background professionale dell'OV, con riguardo alla conoscenza del contenuto del Decreto e alle eventuali esperienze.

Il reato presupposto sono elencati e presi singolarmente in esame nella sezione Parti Speciali del presente MOG; in tale sede vengono altresì sotto la opportuna valutazione dei rischi connessi ed introdotta la eventuale misura di mitigazione.

Il testo integrato del Decreto e delle successive modificazioni ed integrazioni legislative è comunque consultabile nel sito aziendale.

Può essere fonte di responsabilità per la Società anche la commissione di uno dei suddetti reati avvenuta nel territorio di uno Stato estero. I Direttori dovranno quindi seguire le procedure delineate dal presente Modello anche nel caso in cui la Società operi fuori dal territorio italiano e con soggetti non italiani.

**2.1 Modello Organizzativo di ATR**  
In sede di prima adozione al sistema 231/2001, l'Organo Amministrativo di ATR, allora come oggi configurato - in conformità alla possibilità offerta dallo Statuto - ha commissionato la redazione del Modello Organizzativo di ATR, allora come oggi configurato, quale Amministratore Unico, e il Coordinatore Generale di ATR, allora come oggi unico quadro aziendale in posizione apicale, presso alla struttura della società, in vigore della sua portata, ha condotto la fase razionalizzatrice di ANAG - che di fatto si traduce in un dovere educativo - circa la necessità di prevenzione del reato manifestata dal legislatore ed essendo consapevoli della importanza fondamentale dell'attività, quale elemento necessario per garantire la validità ed l'efficacia di un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di reati da parte del proprio personale, dagli Amministratori e dei propri consulenti e partner, ha voluto redigere ed adottare un Modello Organizzativo.

La prima adozione del MOG è avvenuta con atto dell'AU, n. 12/2018 del 10/04/2018, successivamente portata ad approvazione dell'assemblea nella seduta del 27/04/2018, il MOG.

Il Modello nella sua funzione preventiva si rivolge anzitutto ai soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione della Società, e ai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di fatto la gestione e il controllo della Società.

Tali soggetti "apicali", che a ripetere direttamente ed indirettamente l'attività della Società, hanno la più alta e adeguata informazione circa il rispetto del Modello da parte di coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

Direttori del Modello e tenuti ed osservati sono tutti i Dipendenti della Società nei rispettivi diversi incarichi. L'osservanza del Modello (che è il rispetto dei suoi principi generali) (in particolare dai principi etici e di condotta di cui al documento denominato Codice Etico e di Condotta) anche da parte dei terzi collaboratori, partner e consulenti.

Altrimenti l'attività del Modello è svolta anche da tutti i soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione della Società, sono stati adottati e l'OV esercita dalla società, ritenuta sensibile al rischio di commissione di reati della specie di quelli che il Modello intende prevenire, tenuto conto dell'attuale organizzazione "flat" di ATR, che applica un controllo diretto e capillare in relazione alla possibile deviazione di funzioni etiche e solo in termini, piuttosto di possibili rischi di violazione del Modello.

Tali aree sensibili, elencate e dettagliatamente analizzate nella Parte Speciale del presente Modello, sono peraltro già state oggetto di analisi durante il precedente esercizio finanziario in sede di elaborazione del piano d'accounting fino ad oggi succeduti.

**5. Struttura del Modello**

Il Modello adottato dalla Società (in riferimento complessivo del presente documento e del suo allegato), alla luce delle previsioni di legge e in considerazione della sua funzione, è strutturato nel seguente modo:

1. Allegato A - Codice Etico e di Condotta
2. Allegato B - Codice Disciplinare
3. Allegato C - PIPOT
4. Allegato D - Regolamento "Whistleblowing"
5. Allegato E - Regolamento uso Carta di Credito

**6. Codice Etico**  
In considerazione della delicatezza e della rilevanza sociale delle attività svolte e del settore stesso, la Società ha adottato l'approccio di formalizzare alcuni valori e principi etici di "deontologia aziendale" riconducibili come propri della stessa Società all'interno di un documento denominato Codice Etico e di Condotta (Allegato sub "A" al Modello), gli vigenti in azienda in quanto gli precedono l'approccio all'attività aziendale, unico propositivo, codice il cui contenuto di risulta ancora attuale e che si intende quindi riformulare nel suo complesso.

Al fine di garantire la trasparenza, correttezza, integrità e professionalità dell'attività e la qualità dei servizi della Società, il Codice Etico e di Condotta indica una serie di principi e di linee guida la cui osservanza è richiesta a tutti coloro che intrattengono occasionalmente o stabilmente rapporti di lavoro e di natura commerciale con la Società o, più in generale, sono portatori di interesse nei confronti della Società.

L'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, consulenti, fornitori, clienti, collaboratori e qualsiasi altro, anche esterni, Amministratori, della Società e il soggetto incaricato della revisione legale del conto, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, dei canoni comportamentali contenuti nel Codice Etico.

La professionalità, l'esperienza e l'adeguatezza dell'OV sono infatti determinate e valutate sulla sua precedente esperienza professionale. Da ciò ne discende che l'OV, anche per la funzione svolta, è in possesso di idonee conoscenze per poter svolgere in modo continuo la attività di vigilanza, controllo ed aggiornamento previsto dal Decreto.

Specifica cura è stata, inoltre, dedicata alla definizione dei poteri dell'OV e della relativa posizione nell'organigramma aziendale in modo da assicurare l'autonomia e l'indipendenza. A tal fine, l'OV è direttamente nominato dall'organo di governo.

L'OV di fatto in carica non può essere rimosso se non che in caso di gravi violazioni dei doveri posti a suo carico.

L'organo di governo delibera annualmente, su indicazione dell'OV, il budget di spesa che l'OV potrà utilizzare per la gestione del suo ufficio.

Costituisce causa di ineligibilità alla carica e di decadenza qualora la direzione sia stata successivamente:

- retribuito di parità con il suo grado con persona che riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione della Società, nonché di gestione, anche di fatto, funzioni di gestione e controllo esterno della Società;
- corrotto di interesse con la Società;
- funzioni di amministratore con poteri decisionali, nel caso di procedimenti amministrativi o procedimenti a fatturato, liquidazione coatta amministrativa o procedura concorsuale;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nel triennio precedente la nomina;
- provvedimento di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità di cui al Decreto in oggetto;
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta, ad una pena che importa interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.


In sede di nomina l'OV consentirà, oltre al proprio curriculum vitae, una dichiarazione attestante la compatibilità con l'incarico, la propria indipendenza ed autonomia.

L'OV è tenuto ad informare l'organo di governo sceltivo di qualsiasi evento che impedisca la propria attività lavorativa - in particolare, qualsiasi incompatibilità, indipendenza e autonomia per il proprio svolgimento dell'incarico.

L'OV è tenuto al più stretto riserbo e segreto professionale relativamente alle informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento dell'attività e agisce con il massimo grado di discrezione per evitare qualsiasi fuga di notizie o informazioni riservate verso l'esterno.

**AMMINISTRATORE UNICO**

**STEFANO VERNARELLI**  
**SEGRETARIO**



L'ufficio è stabilito presso la sede legale o amministrativa della società.

L'ODV svolge le attività necessarie per la vigilanza del Modello Organizzativo con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura normale alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza, e potrà utilizzare la risorsa della Società per lo svolgimento dei suoi compiti, evitando la collaborazione di ogni funzione aziendale che ritenga utile.

L'ODV opera di concerto con l'RPC.

7.2 Funzioni dell'ODV

- In conformità alle disposizioni del Decreto, l'ODV non attribuisce i seguenti compiti, di natura istruttoria e non esecutiva, essendo comunque questi limitati ad ogni adempimento di legge:
- verifica dell'essenza del Modello da parte del Dstributari;
- raccolta, decima e conservazione delle informazioni e della segnalazione in Alta del Dstributari;
- rilevazione di eventuali scostamenti comportamentali del Dstributari rispetto alle previsioni del Modello che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- proposta di integrazione delle segnalazioni in Alta, i modi e i tempi meglio specificati nel codice di disciplina;
- elaborazione di un monitoraggio periodico del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Aree e Aree di Servizio;
- formulazione di proposte di aggiornamento della struttura e dei contenuti del Modello, e di integrazione del capitolo delle Aree e Aree di Servizio;
- redazione di rapporti informativi periodici da comunicarsi all'Organo di Governo della Società in merito all'efficacia e all'effettività del Modello e alla eventuale opportunità di sue modifiche e integrazioni;
- suggerimenti in merito all'aggiornamento diretto della procedura e prassi aziendali;
- promozione e definizione di iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello Organizzativo e la sensibilizzazione del Dstributari relativamente alle problematiche inerenti alla responsabilità amministrativa degli enti;
- partecipazione alla formazione continua del Dstributari in ordine agli obblighi ed ai doveri di condotta a loro carico da parte del Modello e del Decreto ed alla successiva modifica, nonché in merito agli impatti della modifica normativa in Alta del Modello;
- scambio di informazioni e di dati con l'Organo amministrativo e di vigilanza;
- informativa esecutiva e tempestiva in caso di segnalazioni, indagini e richieste di informazioni da parte di pubblici ufficiali, corpi di polizia, autorità di vigilanza, giudiziarie o tributarie.

Più in generale, l'ODV opera ogni attività connessa o relativa alla vigilanza sulla costante efficacia ed efficienza del Modello e di controllo sui flussi che potrebbero essere prodotti al verificarsi di un qualsiasi reato.

L'ODV, in tale prospettiva, e nel rispetto delle funzioni sindacato, rimane a disposizione di ogni Dstributari per fornire chiarimenti e spiegazioni in merito a qualsiasi dubbio normativo, interpretativo e applicativo riguardante il Decreto ed il Modello.

7.3 Poteri e facoltà dell'ODV

Al fine dello svolgimento delle funzioni sopra descritte, l'ODV dispone di alcune poteri di iniziativa e di controllo dell'attività amministrativa e gestionale della Società in coordinamento con il RPC.

Per tali motivi l'ODV non è soggetto, in tale qualità e nell'ambito delle attività svolte, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria, pur dovendo tenere presente che la sua azione è sempre coordinata con quella del RPC.

In particolare, l'ODV dispone dei seguenti poteri propri, la cui esercizio è da considerarsi esemplaristico e non esecutivo:

1) nell'ambito dell'attività di controllo e di ispezione:

- procedere in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, ad atti di controllo e di verifica in merito all'efficacia e all'applicazione del Modello;
- procedere a seguito di segnalazioni anonime o a seguito di provvedimenti della Società competente, anche privatisi, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, ad atti di controllo e di verifica in merito all'attività del Dstributari oggetto della segnalazione o del provvedimento, nell'ambito della normativa vigente e garantendo in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio e della tutela della riservatezza;
- prendere possesso di ragione e contenzii straordinari o a scoprirne la natura di reato e, se necessario, essere incaricati, in casi eccezionali, quali la rilevazione di gravi violazioni o reati;
- verificare e richiedere il rispetto dei principi del Codice Etico e di Condotta adottato dalla Società anche in riferimento ai Dstributari del modello;
- consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole Aree e attività, anche esterne alla Società, nonché effettuare interrogatori e richieste, sia del caso, relazioni scritte;
- segnalare agli organi competenti all'ingestione delle sanzioni le eventuali violazioni del Modello e l'adempimento agli obblighi di condotta di cui al Decreto;

- con cadenza di norma annuale una relazione informativa, relativa all'attività svolta;
- immediatamente segnalare all'Organo di Governo la necessità di procedere alla integrazione e agli aggiornamenti del Modello da eseguire a seguito della modificazione della normativa di riferimento o della stessa procedura o comunque di altre circostanze riscontrate; di tale segnalazione è data tempestiva informativa al Relatore Unico;
- l'impedimento sul controllo del Relatore Unico, in relazione a presunte violazioni poste in essere dai vari addetti, forma soltanto la facoltà del Relatore Unico di richiedere informazioni e chiarimenti in merito alla suddetta presunta violazione;
- al verificarsi di violazioni accertate dal Modello, con presunta commissione di reato, una comunicazione per iscritto di competenza.

L'ODV ha comunque la facoltà di riferire la propria audizione all'Organo di Governo, qualora ne riveli la necessità.

Allo stesso modo, l'Organo di Governo ha la facoltà di convocare l'ODV qualora la stessa ne opportuno.

Nei fatti del reporting vengono affrontati i seguenti aspetti:

- controlli e verifiche svolti dall'ODV ed esito degli stessi;
- eventuali difficoltà emerse;
- stato di avanzamento di eventuali istanze correttive e miglioramenti del Modello;
- eventuali iniziative legislative o di codice organizzativo che richiedano aggiornamenti nella definizione dei rischi e dei modelli del Modello;
- eventuali sanzioni disciplinari imposte dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;
- eventuali segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni nel corso del periodo in cui si è verificata la commissione di reato e, se applicabile, il piano di attività previsto per la sanzione successiva;
- altre informazioni ritenute significative.

L'ODV può promuovere funzioni di coordinamento con i vari organi societari, tra cui anche il Relatore Unico.

7.4 Segnalazioni e denunce all'ODV e altri elementi di segnalazione

L'ODV deve essere informato in merito ad eventi che potrebbero ledere le responsabilità della Società ai sensi del Modello ed in particolare:

- ciascun Dstributari del Modello è tenuto a informare l'ODV in merito a comportamenti non in linea con la disposizione di cui al Decreto e al presente Modello;
- ciascun Dstributari del Modello è tenuto ad informare l'ODV in merito ad attività della Società di impatto ai sensi del presente

- segnalare a l'Organo di Governo eventuali casi che violano i rapporti afferenti alla propria attività;
- suggerire l'emissione di comunicazioni di servizio;
- regolare il flusso di informazioni, stabilire la modalità e la tempestività di trasmissione della stessa;
- partecipare alla programmazione di incontri per la formazione del personale della Società e per i singoli Dstributari del modello;
- nell'ambito della verifica dell'efficacia e della formulazione di proposte di adeguamento del Modello;

- verificare periodicamente, di concerto con il RPC o in sua assenza, l'attività del Comitato ed i flussi informativi, fornendo al MOG/PTPCT la propria valutazione;
- verificare il livello di conoscenza del Modello da parte del Personale mediante verifica periodica su singoli atti (sentenza a campione o atti societari in corso) e verifica puntuale sulle procedure, prassi e disposizioni aziendali;
- analizzare la richiesta e le segnalazioni pervenute all'ODV;
- proporre agli organi competenti gli opportuni adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello e requisiti di modifica normativa nonché in Alta alle verifiche effettuate;
- partecipare ad incontri con i Dipendenti, alle riunioni dell'Amministrazione Unica e di Organo di vigilanza;
- disporre del budget annuale che fonda nella a disposizione per il miglior espletamento dell'incarico privato concesso con il RPC o in sua assenza del Coordinatore Generale.

Nello svolgimento della propria attività, l'ODV potrà avvalersi, nel caso in cui lo richieda, di attività istruttoria e potrà accordare con il RPC o in sua assenza con il Coordinatore Generale, di consultazioni esterne e della collaborazione del personale aziendale, in ragione della rispettiva competenza e professionalità.

L'ODV conserverà la documentazione inerente alla propria attività (file, segnalazioni, report, audit, etc.) in un apposito archivio, in cui le modalità di gestione ed organizzazione saranno approntate all'ODV medesimo, in formato di conservazione a 10 (dieci) anni. L'acquisizione del dato ed il suo trattamento deve essere conforme al GDPR 679/2016/EU ed al MOP (modello organizzativo privacy aziendale).

7.5 Responsabilità dell'ODV

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all'Organo di Governo della Società.

In particolare l'ODV riferisce all'Organo di Governo:

8.1 Adeguamento ed aggiornamento del Modello - Formazione

Il presente Modello è soggetto ad aggiornamenti, implementazioni e modifiche in base agli sviluppi della normativa, delle linee guida, degli orientamenti interpretativi che si susseguono nel tempo, delle mutate esigenze aziendali e dei decreti che potranno essere soggetti all'ODV.

Competerà all'Organo di cui al precedente comma è l'Organo di Governo della Società.

La Società si impegna ad adeguare, implementare e comunque modificare il presente modello, laddove si dovesse rendere necessario sulla base di quanto indicato al primo comma.

L'ODV può sempre formulare sue osservazioni e suggerimenti in merito a tali violazioni.

Il presente Modello ed allegati, così come le sue integrazioni e modifiche, sono oggetto di attività informativa e di comunicazione ai dipendenti, ai collaboratori e ai terzi che la Società ha sottoposto a procedura di valutazione di impatto, o anche solo sotto ad copertura, da parte dell'ODV in esecuzione delle proprie funzioni, come annualmente programmate di concerto con il RPC.

Tali attività di informazione concernono il modello nel suo complesso e quindi si estendono all'intero PTPCT, e vengono svolte in coordinamento e concerto con il RPC, mediante nella valutazione periodo della disponibilità di verifica sul grado di conoscenza del Modello e di penetrazione della cultura della legalità tra i Dstributari dello stesso.

La Società oltre alla diffondere e rispetto del Modello e allegati PTPCT ritiene particolarmente rilevante la formazione continua dei Dstributari. A tal fine l'ODV e il RPC elaboreranno un calendario programmatico di informazione sul modello stesso, sul Codice Etico e di Condotta, sulle normative vigenti e sulle parti di reato al Decreto.

È interesse ed obiettivo della Società predisporre e realizzare programmi di aggiornamento periodico sul modello del Dstributari, al grado di conoscenza del Modello e di penetrazione della cultura della legalità tra i Dstributari dello stesso.

8.2 Whistleblowing

Vedi al regolamento "Megafit D"

CAPITOLO I - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Tipologia dei reati contro la Pubblica Amministrazione
Nell'elaborazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione si è essenzialmente riferito agli Art. 24-24-bis, 24-ter, 25 del D.Lgs. n. 231/2001.

Molti degli articoli del codice penale di seguito richiamati hanno subito importanti modifiche ad opera della L. n. 120 del 2012, alla quale i testi sono stati aggiornati.
Ulteriore modifica è stata infine apportata dall'articolo 1 del decreto 14 luglio 2020, n. 76, con cui è stata introdotta la riforma del codice penale (art. 356 CP, art. 301 CP, art. 303 CP, art. 302 CP, art. 281 CP, art. 278 CP, art. 277 CP, art. 275 CP, art. 274 CP, art. 273 CP, art. 272 CP, art. 271 CP, art. 270 CP, art. 269 CP, art. 268 CP, art. 267 CP, art. 266 CP, art. 265 CP, art. 264 CP, art. 263 CP, art. 262 CP, art. 261 CP, art. 260 CP, art. 259 CP, art. 258 CP, art. 257 CP, art. 256 CP, art. 255 CP, art. 254 CP, art. 253 CP, art. 252 CP, art. 251 CP, art. 250 CP, art. 249 CP, art. 248 CP, art. 247 CP, art. 246 CP, art. 245 CP, art. 244 CP, art. 243 CP, art. 242 CP, art. 241 CP, art. 240 CP, art. 239 CP, art. 238 CP, art. 237 CP, art. 236 CP, art. 235 CP, art. 234 CP, art. 233 CP, art. 232 CP, art. 231 CP, art. 230 CP, art. 229 CP, art. 228 CP, art. 227 CP, art. 226 CP, art. 225 CP, art. 224 CP, art. 223 CP, art. 222 CP, art. 221 CP, art. 220 CP, art. 219 CP, art. 218 CP, art. 217 CP, art. 216 CP, art. 215 CP, art. 214 CP, art. 213 CP, art. 212 CP, art. 211 CP, art. 210 CP, art. 209 CP, art. 208 CP, art. 207 CP, art. 206 CP, art. 205 CP, art. 204 CP, art. 203 CP, art. 202 CP, art. 201 CP, art. 200 CP, art. 199 CP, art. 198 CP, art. 197 CP, art. 196 CP, art. 195 CP, art. 194 CP, art. 193 CP, art. 192 CP, art. 191 CP, art. 190 CP, art. 189 CP, art. 188 CP, art. 187 CP, art. 186 CP, art. 185 CP, art. 184 CP, art. 183 CP, art. 182 CP, art. 181 CP, art. 180 CP, art. 179 CP, art. 178 CP, art. 177 CP, art. 176 CP, art. 175 CP, art. 174 CP, art. 173 CP, art. 172 CP, art. 171 CP, art. 170 CP, art. 169 CP, art. 168 CP, art. 167 CP, art. 166 CP, art. 165 CP, art. 164 CP, art. 163 CP, art. 162 CP, art. 161 CP, art. 160 CP, art. 159 CP, art. 158 CP, art. 157 CP, art. 156 CP, art. 155 CP, art. 154 CP, art. 153 CP, art. 152 CP, art. 151 CP, art. 150 CP, art. 149 CP, art. 148 CP, art. 147 CP, art. 146 CP, art. 145 CP, art. 144 CP, art. 143 CP, art. 142 CP, art. 141 CP, art. 140 CP, art. 139 CP, art. 138 CP, art. 137 CP, art. 136 CP, art. 135 CP, art. 134 CP, art. 133 CP, art. 132 CP, art. 131 CP, art. 130 CP, art. 129 CP, art. 128 CP, art. 127 CP, art. 126 CP, art. 125 CP, art. 124 CP, art. 123 CP, art. 122 CP, art. 121 CP, art. 120 CP, art. 119 CP, art. 118 CP, art. 117 CP, art. 116 CP, art. 115 CP, art. 114 CP, art. 113 CP, art. 112 CP, art. 111 CP, art. 110 CP, art. 109 CP, art. 108 CP, art. 107 CP, art. 106 CP, art. 105 CP, art. 104 CP, art. 103 CP, art. 102 CP, art. 101 CP, art. 100 CP, art. 99 CP, art. 98 CP, art. 97 CP, art. 96 CP, art. 95 CP, art. 94 CP, art. 93 CP, art. 92 CP, art. 91 CP, art. 90 CP, art. 89 CP, art. 88 CP, art. 87 CP, art. 86 CP, art. 85 CP, art. 84 CP, art. 83 CP, art. 82 CP, art. 81 CP, art. 80 CP, art. 79 CP, art. 78 CP, art. 77 CP, art. 76 CP, art. 75 CP, art. 74 CP, art. 73 CP, art. 72 CP, art. 71 CP, art. 70 CP, art. 69 CP, art. 68 CP, art. 67 CP, art. 66 CP, art. 65 CP, art. 64 CP, art. 63 CP, art. 62 CP, art. 61 CP, art. 60 CP, art. 59 CP, art. 58 CP, art. 57 CP, art. 56 CP, art. 55 CP, art. 54 CP, art. 53 CP, art. 52 CP, art. 51 CP, art. 50 CP, art. 49 CP, art. 48 CP, art. 47 CP, art. 46 CP, art. 45 CP, art. 44 CP, art. 43 CP, art. 42 CP, art. 41 CP, art. 40 CP, art. 39 CP, art. 38 CP, art. 37 CP, art. 36 CP, art. 35 CP, art. 34 CP, art. 33 CP, art. 32 CP, art. 31 CP, art. 30 CP, art. 29 CP, art. 28 CP, art. 27 CP, art. 26 CP, art. 25 CP, art. 24 CP, art. 23 CP, art. 22 CP, art. 21 CP, art. 20 CP, art. 19 CP, art. 18 CP, art. 17 CP, art. 16 CP, art. 15 CP, art. 14 CP, art. 13 CP, art. 12 CP, art. 11 CP, art. 10 CP, art. 9 CP, art. 8 CP, art. 7 CP, art. 6 CP, art. 5 CP, art. 4 CP, art. 3 CP, art. 2 CP, art. 1 CP.

Art. 314 CP. - Pena accessoria
La condanna per i reati di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 349-bis importa interdizione perpetua dal pubblico ufficio e incapacità in perpetuo di collaborare con la pubblica...

Il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile o immobiliare, si sia appropriato, è punito con la reclusione da quattro anni a dodici e con multa...

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando l'offesa ha agito al solo scopo di fare uno trasferimento della cosa, e questa, dopo l'uso economico, è stata immediatamente restituita.

Trattasi di fattispecie delittuosa consentita nella ritenzione da parte del dipendente, svolta agli o mere le finalità di pubblica utilità, bastando all'ipotesi anche il puro rapporto di lavoro che originariamente la figura dell'incarico di pubblica servizio, di qualsiasi bene mobile o di altro appartenente, o in possesso diretto o indiretto del delitto, sussista anche l'effettiva che il bene mobile sia stato indebitamente offeso dal dipendente, e poi al dato risultante.

La condanna per il delitto previsto in questa comma, se commessa in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'espulsione di condanna con la pubblica amministrazione - art. 32-quater CP.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATM, anche in relazione alla figura tipica del pubblico ufficiale, come previsto in premessa.

Art. 316 CP. - Pena accessoria
La condanna per i reati di cui agli artt. 316, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 349-bis importa interdizione perpetua dal pubblico ufficio e incapacità in perpetuo di collaborare con la pubblica...

Art. 317-bis CP. - Pena accessoria
La condanna per i reati di cui agli artt. 316, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 349-bis importa interdizione perpetua dal pubblico ufficio e incapacità in perpetuo di collaborare con la pubblica...

Art. 317-ter CP. - Pena accessoria
La condanna per i reati di cui agli artt. 316, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 349-bis importa interdizione perpetua dal pubblico ufficio e incapacità in perpetuo di collaborare con la pubblica...

Logo Atm e firma di Guido Piraccini, amministratore unico.

Firma di Stefano Vernarelli, segretario.

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the center of the page.



10/10/10





1000



10/10/10

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

**Art. 455 c.p.** - Spese di introduzione nello Stato, senza concerto, di moneta falsificata.  
*Chiunque, fuori del caso previsto dal due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene moneta contraffatta o alterata, al fine di metterla in circolazione, ovvero le spende o le mette a lottare in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei due articoli, ridotte di un terzo alle reati.*  
 Il reato si verifica, quando, chiunque introduce o spende moneta radiatore contraffatta.  
 Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

**Art. 457 c.p.** - Spesa di moneta falsificata ricevente in buona fede.  
*Chiunque spende o mette a lottare in circolazione moneta contraffatta o alterata, in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 632.000.*  
 Il reato si verifica, quando, chiunque, mette in circolazione o spende in buona fede moneta radiatore contraffatta.  
 Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

**Art. 459 c.p.** - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.  
 Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo a uso introduttore nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma la pena non è ridotta di un terzo. Agli effetti della legge penale, si considerano per valori di bollo le carte bolinate, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.  
 Il reato si verifica con il compimento su "valori di bollo" quindi rientrano in questa categoria la carta bolinata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali, di operazioni di falsificazione.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

**Art. 460 c.p.** - Contraffazione di carta firmata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.  
*Chiunque contraffa la carta firmata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o altera tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a € 632.000 e € 1.032.000.*  
 Il reato si verifica compiendo operazioni di contraffazione su carta firmata per poter produrre carte di credito e/o valori di bollo.  
 Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

**Art. 461 c.p.** - Falsificazione o detenzione di firmare o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta firmata.  
*Chiunque fabbrica, acquista, detiene o altera firmare o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta firmata, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 512.000 a € 1.024.000.*  
 Il reato si verifica con il semplice possesso di firmare o altri strumenti atti per le operazioni di falsificazione.  
 Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

**Art. 464 c.p.** - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.  
*Chiunque, non essendo autorizzato alla contraffazione o all'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 512.000. Se il fatto non costituisce un più grave reato, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.*  
 Tale reato è configurabile, che che nell'uso di valori contraffatti, anche nel "bollo" degli etichette.  
 Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

**Art. 454 comma 2° c.p.** - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede.  
*Chiunque, non essendo autorizzato alla contraffazione o all'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti, alterati ricevuti in buona fede. Si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.*  
 Tale reato è configurabile, che che nell'uso di valori contraffatti, anche nel "bollo" degli etichette.  
 Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

**Art. 473 c.p.** - Contraffazione, alterazione o uso di segni districi di opere d'ingegno o di prodotti industriali.  
*Chiunque, potendo concorre all'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffatta o altera segni o segni districi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero disegni, senza essere autorizzato dalla contraffazione o alterazione, fa uso di tali segni o segni contraffatti o alterati; è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.  
 Soggetti alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffatta o altera inventi, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere autorizzato dalla contraffazione o alterazione, fa uso di tali inventi, disegni o modelli contraffatti o alterati.*  
 I delitti previsti dal comma primo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme della legge 5/ marzo, del regolamento varato e dalle convenzioni internazionali sulla tutela delle proprietà industriali e industriali.  
 Tale reato è configurabile in caso di uso involontario di segni districi, tra i quali il elenco possono rientrare anche le confezioni di qualità.  
 Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

**Art. 474 c.p.** - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.  
 Fuori del caso di concorso nel reato previsto dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con segni o segni falsi, o alterati, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.  
 Fuori del caso di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, per la consegna o per altre attività in

... (continuation of Art. 474)

... (continuation of Art. 474)

... (continuation of Art. 474)

... (continuation of Art. 474)

**Art. 171-bis L. 633/41**

**Art. 171-ter L. 633/41**

**Art. 171-quater L. 633/41**

**Art. 171-quinque L. 633/41**

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o di metadata sui supporti, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contraffatti dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. La stessa pena si applica se il fatto commesso costituisce reato inteso unicamente a concitare o facilitare la circolazione abusiva o l'alterazione illegittima di depositi applicati a protezione di un programma per elaboratore. La pena non è inferiore nel primo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.000 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, fa supporti non contraffatti SIAE riproduce, riproduce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o diffonde in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'elaborazione o l'impianto della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. La pena non è inferiore nel primo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.000 se il fatto è di rilevante gravità.

L'articolo si divide in due commi il primo vale alla lettera del software in generale, il secondo lettera, invece, le banche dati.

Quanto al primo comma, la disposizione colpisce anzitutto la condotta di abusiva duplicazione, intesa come la riproduzione più o meno esatta, che non necessariamente avviene attraverso il supporto fisico di programmi, finalizzati al commercio. Ogni qual volta, è prevista la possibilità per ogni condotta di duplicazione di software da avvertire il fine di lucro, osservando bene l'ampio della disposizione, che prevedeva il necessario dello specifico di profits.

La riforma dell'articolo sottopone la condotta abusiva, in fattispecie, alla duplice condotta, in tal modo, il più esigente il reato anche qualora, afferente di una struttura, sono usate, a scopi abusivi, programmi non originali, al solo fine di riprodotto il costo del software originale.

... (continuation of Art. 171-quinque)

... (continuation of Art. 171-quinque)

... (continuation of Art. 171-quinque)

**Art. 171-septies L. 633/41**

... (continuation of Art. 171-septies)

... (continuation of Art. 171-septies)

... (continuation of Art. 171-septies)

... (continuation of Art. 171-septies)

... (continuation of Art. 171-septies)

... (continuation of Art. 171-septies)

televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dal diritto d'autore o riproduce o altera i materiali protetti dal diritto d'autore o altri materiali protetti dal diritto d'autore.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000 chiunque:  
 a) riproduca, duplica, distribuisce o diffonde abusivamente, vende o pone a disposizione in commercio, anche a qualsiasi titolo o importa abusivamente, anche in qualsiasi copia o esemplare di opere tutelate dal diritto d'autore e da altri diritti connessi;  
 b) abbia in violazione dell'art. 18, a fini di lucro, comunica al pubblico i materiali protetti in un sistema di reti telematiche, mediante i connessi di qualsiasi genere, tramite dell'ingegno protetto dal diritto d'autore, o parte di esso;

c) eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da altri diritti connessi, al fine di lucro, con la finalità di lucro, con la finalità di lucro, con la finalità di lucro;

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:  
 a) l'applicazione della pena accessoria di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di dettante radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

d) gli imprevisti dell'articolo dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i ciechi e sordi, mutilati, sensoriali e altri disabili.

La disposizione sopra riportata tende alla tutela di una certa ristretta di opere d'ingegno, opere destinate al pubblico induttivo e a carattere, improprie in senso di qualsiasi tipo commerciale o imprenditoriale di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche e storiche.

Le numerose condotte sanzionabili risultano riflesso di una precisa "imprevidenza" che il legislatore degli ultimi anni ha pensato nel corso della tutela del software.

La riforma farebbe di applicabilità della disposizione, però, si sono da notare.

Il primo è che la condotta stessa tende in essere per fare un uso non autorizzato dell'opera dell'ingegno, il secondo è il fatto specifico di lucro, necessario per integrare il fatto stesso.

Le attività preferibilmente esposte a un procedimento penale sono: attività di telecomunicazioni, cinematografica, società che possiedono spaziali, navi e così.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

**Art. 171-otties L. 633/41**

**GUIDO MIRACCIOLI**  
 AMMINISTRATORE UNICO

**STEFANO VERNARELLI**  
 SEGRETARIO

10/14/14

Art. 171-ceses L. 633/11

1. Qualora l'asta non costituisca più grave reato, è punita con la reclusione di sei mesi o la multa da euro 2.500 a euro 25.000 chiunque a fini di lucro...

La disposizione punisce chi, a fini di lucro, produce, pone in vendita, promette, presta, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparecchi o parti di apparecchi ad alta definizione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

L'articolo, poi, continua riferendo ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Vale a restringere l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini di lucro.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 25 quaterdecies DLgs. 231/2001 (come modificato da art. 6 comma 1 L. 3.5.2019 n. 33) - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

1. In relazione alla commissione del reato di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1959, n. 421, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquante quote
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Il reato consiste in quella che è comunemente definita la "frode in ambito sportivo", quale la manipolazione di eventi sportivi a scopo di lucro, nonché nell'uso abusivo dell'attività di gioco o scommessa.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

2. Art. 25 bis DLgs. 231/2001

La attività sanabile, svolta da ATR in riferimento ai suoi soci membri, sono:

Table with 2 columns: Attività sanabile, Funzioni coinvolte. Rows include: Gestione della piccola cassa, Gestione dei rimborsi spese, Attività culturale/affidamento inoltre ed organizzazione eventi divulgativi.

Table with 2 columns: Attività sanabile, Funzioni coinvolte. Row: Gestione ed installazione di software per operatività dell'attività aziendale.

3. Sistema di controllo e procedure generali

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di ATR, dei dipendenti, dei consulenti, del partner, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato ritenuti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono invece vietati i violatori ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e la procedura consolidata prevista da ATR
assicurarsi che i programmi utilizzati siano dotati di specifica licenza
Nella attività dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:
acquisire, ove sia individuabile e individuata, novità o valori falsi o scappati per pagamento.

A tal fine la Società adotta tutte le cautele necessarie, riducendo al minimo tutte le operazioni in contante.

Sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231,
Codice Etico,
Codice Disciplina.

CAPITOLO IV - REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO

1. Tipologia dei reati con finalità di terrorismo
Reati previsti dall'art. 28-quadro del d. lgs. 231/2001

Art. 239 c.p. - Associazioni sovversive

"Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e indirette a sovversivo violentamento gli ordinamenti costituzionali e statali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La pena sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento."

Il reato consiste nel dare vita ad associazioni intese a sovversivo fondare condotta, vale a dire nell'organizzazione e svolgimento di attività e servizi.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

All'entità della legge penale, le finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nel contesto del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o erano destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il frutto o che ne costituiscono l'impiego"
Il reato consiste nel dare vita ad associazioni con fini terroristici.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati

"Chiunque, fuori del caso di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione e talora altre persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 239 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto."

Il reato si configura quando la totalità di assistenza ai membri del gruppo "terroristico" fuori del caso di favoreggiamento personale e reale e di concorso nel reato.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 270-quinque c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

"Chiunque, al di fuori del caso di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, o che si rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori del caso di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni."
Il reato consiste nel c.d. "arruolamento" di gruppi terroristici mediante la ricerca di adepti.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a ATR.

Art. 270-quinque bis c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

"Chiunque, al di fuori del caso di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nel contesto della persona addestrata, nonché della persona che avendo agitato, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti intenzionalmente finalizzati alla commissione della condotta di cui all'articolo 270-quinque bis."

La pena prevista dal presente articolo sono aumentate se il fatto di cui addestra o addestrato è commesso attraverso strumenti informatici o telematici."

Il reato si configura con l'addestramento di individui con lo scopo di compiere atti terroristici.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 270-quinque bis c.p. - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

"Chiunque, al di fuori del caso di cui agli articoli 270-bis e 270-quinque bis, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere fatti o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-quinque bis è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle condotte.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 270-quinque bis c.p. - Sottrazione di beni o denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dodici anni"

Il reato si configura nell'ambito del c.d. "arruolamento" di gruppi terroristici mediante l'apporto di supporti economici in denaro e in natura.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 270-quinque bis c.p. - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

"Chiunque sottrae, distrugge, deposita, sopprime o deturba beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-quinque bis è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000"

Il reato consiste nel sottrarre, in qualunque modo, alla disponibilità della totalità i beni o il denaro sottoposti a sequestro ad organizzazioni o individui terroristici.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 270-terdecies c.p. - Condotta con finalità di terrorismo

"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire o spaventare o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere la struttura politica, fondamentale, costituzionale, economica e sociale di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o connesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia."

Il reato si configura con il porre in essere comportamenti che hanno lo scopo ultimo di compiere atti di terrorismo.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 284 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico adotta la via del attentato di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se addestrato alla finalità di una persona dove una legge penale, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici, se ne detta una legge penale, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Si applica invece nel caso di concorso il reato di favoreggiamento o di complicità.

Il reato si configura quando la totalità di assistenza ai membri del gruppo "terroristico" fuori del caso di favoreggiamento personale e reale e di concorso nel reato.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 285 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico adotta la via del attentato di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se addestrato alla finalità di una persona dove una legge penale, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici, se ne detta una legge penale, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Si applica invece nel caso di concorso il reato di favoreggiamento o di complicità.

Il reato si configura quando la totalità di assistenza ai membri del gruppo "terroristico" fuori del caso di favoreggiamento personale e reale e di concorso nel reato.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 284-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da ventisei a trenta anni. Se del sequestro della condanna la morte, quale conseguenza non valida del no, della persona sequestrata, il sequestro è punito con la reclusione di anni trenta. Se il sequestro cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il sequestro che, deceduto dagli atti, si adempie in modo che il sequestrato passò ritardati la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni, se il sequestro passò senza, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a dodici anni. Quando ritorna una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventisei anni, alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle detrazioni non può essere inferiore a due anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Il reato si verifica quando il sequestrato viene colpito a scopo terrorista o a fini di eversione dell'ordine democratico.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 126-bis, DLgs. del 1993, n. 256 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

"La missione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1993, n. 256, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da euro 1.200 quota, entro il limite di euro 150.000 euro."

La responsabilità dell'ente sorge quando lo sfruttamento di manodopera irregolare s'opera nei limiti stabiliti e se i lavoratori occupati sono a numero superiore a tre (3) e se i lavoratori occupati sono ricorri in età non lavorativa.

Se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni di lavoro di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis, c.p.

AMMINISTRATORE UNICO

STEFANO VERNARELLI
SEGRETARIO

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the center of the page.







a) se il delitto è punibile con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;  
 b) se il delitto è punibile con la pena con l'infamia ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. In caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 e 2 il applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

**Art. 648 c.p. - Ricettazione**

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occupa denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si imbattono nel fatto, acquista, riceve od occupa, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 1032. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 623, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 623, secondo comma, ovvero di Loro aggravata ai sensi dell'articolo 623, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare gravità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o la cosa proviene non è imputabile e non è punito ovvero quando sussiste una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Il reato si verifica in capo a chiunque al fine di procurare a sé od ad altri un profitto, acquista, riceve od occupa, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

**Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio**

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utili provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi una operazione, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

controlli è punibile con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquiesce tali strumenti e documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento profitti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengono a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utili di cui il reato ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati al fine della confisca di cui al secondo comma, nel caso delle operazioni di politica giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR, dovendosi precisare però che ATR non utilizza tali gli strumenti di pagamento informatici contemplati dalla norma, bensì stabilizzate carte di credito/debito e, pertanto, si è provveduto ad adottare apposito regolamento sull'utilizzo di tali strumenti, che costituisce "Allegato E" del MOG.

**Art. 493-ter c.p.**

Definizione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di fare uso o di consentire ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a terzi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione fino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici prodotti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero,

**CAPITOLO VII - REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA**

1. Tipologia dei reati di ostacolo alla giustizia. La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dall'art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001.

**Art. 377-bis c.p. - Indagine a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con dolo o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni alla autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale, quando questi fa la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Il reato consiste nel convincere qualcuno, con o senza violenza, a rendere false dichiarazioni all'AG, nel corso di svolgimento di una indagine, al fine di depistare.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

**2. Attività sensibili**

Con riferimento a tali fattispecie di reato sono state ricomprese le seguenti attività sensibili:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Gestione di procedimenti relativi ad indagini svolte dall'AG. In ipotesi di violazioni costanti reato	- Amministratore Unico - Coordinatore Generale - Consulente Legale - Incaricato Risorse Umane

**3. Sistema di controllo e procedure generali**

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di ATR, dei dipendenti, dei consulenti, del partner di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da commissione punibile con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utili provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 643.

Il reato si verifica in capo a chiunque indurretti profitti ottenuti con operazioni illecite o illegali all'incasso del normale circuito monetario legale.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

**Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utili di provenienza illecita**

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e del caso previsto dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economica o finanziaria denaro, beni o altre utili provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da commissione punibile con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 643 (modificato dal D. Lgs. 135/2001).

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 643.

Il reato si configura nel caso "involontario" di denaro sporco o di altre utili provenienti da attività economiche, mediante qualunque altra modalità diversa dalla detenzione e dal riciclaggio sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utili di cui il reato ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

**2. Attività sensibili**

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati di riciclaggio e finanziamento, che ATR ha rilevato al suo interno sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Redazione dei bilanci di esercizio	- Amministratore Unico - Coordinatore Generale - Incaricato alla predisposizione degli atti - Consulente Incaricato alla gestione Amministrativa e Finanziaria - Risorse del conto
Certificazioni fiscali	- Amministratore Unico - Coordinatore Generale - Incaricato alla predisposizione degli atti - Consulente Incaricato alla gestione Amministrativa e Finanziaria - Risorse del conto

**3. Sistema di controllo e procedure generali**

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di ATR, dei dipendenti, dei consulenti, del partner di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:  
 • assicurare la legalità dei flussi finanziari;  
 • assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;  
 • garantire la trasparenza, la correttezza e la completezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

**Art. 645-ter c.p. - Autoriciclaggio**

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso in commesso un delitto di rapina, estorsione, truffa, frode, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o sportive, il denaro, i beni o le altre utili provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da commissione punibile con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utili provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque la pena prevista del primo comma se il denaro, i beni o le altre utili provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 615-bis.1

Fuori dei casi di cui al comma precedente, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utili vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando il fatto sono commessi nell'esercizio di un'attività lavorativa o professionale o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi il suo atteggiamento adoperato per evitare che le condotte siano portate a conoscenza dell'autorità o per assicurare la prova del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utili provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 643.

Il reato consiste nel "lavaggio" di denaro sporco o di beni provenienti da attività delittuose mediante operazioni "sotto in proprio" dall'autore della condotta principale. Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

**Art. 495-ter c.p.**

Incasso illecito e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Chiunque al fine di trarre profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carta di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abbia al proprio di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dal

- consultare dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni sul conto non previste dalle leggi in vigore;
- accedere a risorse finanziarie in autonomia;
- pagare in contanti o con strumenti di pagamento analoghi.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- > Modello 231;
- > Codice Etico;
- > Codice Disciplinare;
- > Regolamento uso carta di credito.

**CAPITOLO VII - REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

1. Tipologia dei reati di criminalità organizzata. La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dall'art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001.

**Art. 418 c.p. - Associazione per delinquere**

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, ovvero che promuovono o costituiscono ed organizzano l'associazione sono punibili per gli stessi, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Il capilogoazione alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati concorrono in armi la compagnia o la pubblica via, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 620, 621, 621-bis e 622, nonché all'articolo 12, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'emigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1992, n. 285, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nel caso previsto del primo comma e da quattro a nove anni nel caso previsto del secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 603-bis, 603-bis, 603-ter, 603-quater, 603-quinquies, 603-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 603-quinquies, 603-ter, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 603-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nel caso previsto del primo comma e la reclusione da due a sei anni nel caso previsto del secondo comma.

Il reato si configura ogni qual volta tre o più persone si associano per commettere o commettere un delitto di criminalità organizzata. Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

**GUIDO FRACCINI**  
AMMINISTRATORE UNICO

**STEFANO VERNARELLI**  
SEGRETARIO

17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

sicurezza del lavoratore, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di fattori significativi o quando i risultati della sorveglianza e valutazione ne richiedano.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei rischi in senso affettivo, l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda alla scorta della legislazione prevenzionistica vigente. In altri termini, i rischi oggetto della presente Parte Speciale potrebbero naturalmente essere compresi in L21 i casi in cui si dà, in senso affettivo, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Al fine della redazione della presente Parte Speciale, AIR ha considerato, pertanto, i fattori di rischio riportati nel Documento di Valutazione Rischi (9 maggio, anno 2016) redatti al sensi della normativa prevenzionistica vigente.

3. Sistema di controllo e procedure generali

Per i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre alle regole generali che devono essere seguite con riferimento a L21 la fattispecie di reato, nell'attuamento delle funzioni aziendali devono essere rispettati:

- il Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- la normativa italiana applicabile in ambito di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

In particolare AIR, certificata OHSAS, opera assicurando:

- la pianificazione e l'organizzazione dei rischi nelle attività connesse alla L21 della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la presenza sistematica di delegati di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- l'individuazione, valutazione e gestione di rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la attività di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la gestione puntuale e sistematica degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

Il controllo e le azioni preventive/curative con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro

- la attuazione politiche di continuo miglioramento di accesso ai servizi erogati
  - l'individuazione (in Linea Progettazione (Pianificazione) e la Linea di Controllo delle attività svolte dagli operatori del servizio,
  - l'attuazione di un sistema gestionale idoneo rispetto ai requisiti della norma OHSAS 18001/2007,
  - la nomina di un responsabile del Sistema di Gestione su Salute e Sicurezza del Lavoro, dotato delle responsabilità e autorità necessarie per la gestione del Sistema medesimo, nelle veste di "Rappresentante della Direzione",
  - l'elaborazione di procedure, metodi e processi di pianificazione e formazione basata e basata su Salute e Sicurezza del Lavoro;
- Attualmente l'Amministrazione Unica, in qualità unica di responsabile della Sicurezza, sulla base delle Direttive emanate, per verificare lo stato di attuazione delle proprie direttive e azioni, e assicurare le nuove azioni di miglioramento.
- Tutto il personale viene posto a conoscenza degli incidenti e delle informazioni concernenti nella presente politica aziendale per la sicurezza, per il suo più ampio coinvolgimento. In tale ottica è responsabilità della ASL Direzione far comprendere, spiegare e sostenere, con strumenti adeguati, la presente politica.

Per la materia in esame la procedura "del noc" sono dettate direttamente dal Testo Unico del 9 aprile 2008, che disciplina dettagliatamente gli adempimenti in capo alle società.

È fatto espresso obbligo agli Organi di AIR, ai dipendenti, consulenti, partner di:

- lavorare in un'organizzazione corretta e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e della procedura aziendale interna in tema di attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme di sicurezza posta dalla legge ed applicarle in società;
- assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività in base al Testo Unico 9 aprile 2008;
- predisporre, tramite gli incaricati, l'apposita documentazione richiesta dal Testo Unico 9 aprile 2008

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo in particolare di:

- valutare di L21 i rischi per la salute e la sicurezza;
- programmare la prevenzione;
- eliminare i rischi e/o comunque adottare per ridurre al minimo;
- effettuare il controllo sanitario dei lavoratori;
- adottare i lavoratori dall'esposizione al rischio;
- informare e formare adeguatamente i lavoratori;
- usare dei segnali di avvertimento e di sicurezza

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- > Modello 231;
- > Codice Etico;
- > Codice Disciplinari;
- > Certificazione OHSAS;
- > Tutela documentaria aziendale riferita al sistema del D. Lgs. n. 81/2008 e specificatamente:
  - > Documento di valutazione dei rischi;
  - > Manuale del sistema di gestione integrativo;
  - > Insieme dei documenti del sistema di gestione certificato OHSAS.

Si richiama esplicitamente il contenuto delle dichiarazioni della politica aziendale sulla sicurezza, illustrata all'art. 2.4 del Bilancio Sociale 2017, che è seguito di seguito:

LA POLITICA PER LA SICUREZZA

CAPITOLO X – REATI AMBIENTALI

1. Tipologia dei reati ambientali e rischi per AIR

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dall'art. 26 del codice del D. Lgs. 231/2001

Art. 452-bis, c.p. – Inquinamento ambientale

È punibile con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 120.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e duraturi:

- 1) di acque o dell'aria, o di parti del suolo o superficie del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, archeologico o etnologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il reato si configura in caso di condotta contro l'ambiente che comporta una danno, illesione dell'habitat.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a AIR.

Art. 452-ter, c.p. – Disturbo Ambientale

Fuori dei casi previsti dall'articolo 454, chiunque abusivamente cagiona un disturbo ambientale è punibile con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disturbo ambientale attentatamente:

- 1) l'alterazione rilevante dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione del paesaggio di un ecosistema o la estirpazione di piante particolarmente preziose e insostituibili con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della ricorrenza del fatto per l'alterazione della conformazione o del suo effetto in danno per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disturbo è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, archeologico o etnologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

La fattispecie è la stessa ipotesi del disturbo ambientale.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a AIR.

Con gli atti amministrativi emanati dalla Legge 20/2016

Con quanto riguarda gli atti amministrativi di nuova individuazione, il soddisfacimento del reato di impedimento del controllo (art.452-septies c.p.), che riguarda anche la tutela della sicurezza e salute sul lavoro e che punisce, tanto che il fatto costituisce più grave reato, chiunque, negando l'accesso, precludendo l'accesso o rifiutando o affidandone lo stato del luogo, impedisce, frena o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.

Art. 452-octies, c.p. – Inquinamento ambientale

È punibile con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 120.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e duraturi:

- 1) di acque o dell'aria, o di parti del suolo o superficie del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, archeologico o etnologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il reato si configura in caso di condotta contro l'ambiente che comporta una danno, illesione dell'habitat.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a AIR.

Art. 452-undecies, c.p. – Disturbo Ambientale

Fuori dei casi previsti dall'articolo 454, chiunque abusivamente cagiona un disturbo ambientale è punibile con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disturbo ambientale attentatamente:

- 1) l'alterazione rilevante dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione del paesaggio di un ecosistema o la estirpazione di piante particolarmente preziose e insostituibili con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della ricorrenza del fatto per l'alterazione della conformazione o del suo effetto in danno per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disturbo è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, archeologico o etnologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

La fattispecie è la stessa ipotesi del disturbo ambientale.

Art. 137 D. Lgs. 152/2006 – Sanzioni penali

Articolo codificato dall'art. 11, comma 2, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

Tutti gli atti amministrativi ai sensi dell'articolo 29-quaterdecies, comma 1, chiunque, apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali,

La Direzione ha definito un documento di "Politica per la Sicurezza" di seguito riportata.

AIR è un'organizzazione orientata a garantire la qualità dei servizi erogati ai cittadini e ai clienti.

Tutto questo nel pieno rispetto dei presupposti di sicurezza dei propri lavoratori, sia esso lavoro che di normale esercizio, che da attività ordinaria e dalle iniziative che AIR finanzia per avere per il miglioramento delle condizioni ambientali e di lavoro della propria struttura.

AIR persegue la sostenibilità economica dei servizi attraverso:

- la riduzione dell'impegno economico di parte della clientela, la Società regola l'andamento dei servizi basati sulla percorrenza il controllo della qualità, il controllo dei costi, facendo fare tutto il possibile e riducendo così l'impegno finanziario degli utenti;
- l'ottimizzazione delle competenze. La specializzazione delle professionalità e lo sviluppo della posizione su specifiche contribuiscono a migliorare l'efficienza della struttura.

AIR persegue la sostenibilità ambientale, sociale e la sicurezza delle prestazioni dei servizi di trasporto pubblico e la gestione della sosta attraverso il lavoro continuo al miglioramento del servizio pubblico e seguito l'attuazione delle sue attività, per assicurare il passaggio dal trasporto pubblico locale e al controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

AIR persegue il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza nei propri ambienti di lavoro attraverso:

- l'individuazione e la formazione di L21 dipendenti;
- la creazione dei comitati di informazione, ai fini che sono:
- la gestione e il monitoraggio dei propri processi, anche al fine di migliorare l'efficienza e l'affidabilità dei servizi;
- il rispetto sistematico di L21 i vincoli normativi in tema di salute e sicurezza e di igiene sul lavoro;
- l'analisi continua di rischio e addebiamento delle attività in corso;
- la ricerca e lo studio di soluzioni, innovativamente innovative ed economicamente praticabili, per adeguare le condizioni di lavoro e perseguitare la sostenibilità ambientale alle esigenze derivanti dall'addebiamento continuo, nonché la loro applicazione;
- l'attuazione di programmi di formazione ed addebiamento mirati ad aumentare la consapevolezza e la competenza dei lavoratori;
- l'attuazione di comportamenti concreti e la realizzazione delle iniziative finalizzate al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza negli ambienti lavorativi;
- l'attuazione di un Piano di Miglioramento;
- l'attuazione di azioni, l'attuazione di iniziative in tema di salute e sicurezza, organizzative, preventive e di tutela.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a AIR.

Art. 452-ter, c.p. – Disturbo Ambientale

Fuori dei casi previsti dall'articolo 454, chiunque abusivamente cagiona un disturbo ambientale è punibile con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disturbo ambientale attentatamente:

- 1) l'alterazione rilevante dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione del paesaggio di un ecosistema o la estirpazione di piante particolarmente preziose e insostituibili con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della ricorrenza del fatto per l'alterazione della conformazione o del suo effetto in danno per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disturbo è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, archeologico o etnologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il reato si configura in caso di condotta contro l'ambiente che comporta una danno, illesione dell'habitat.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a AIR.

Art. 452-ter, c.p. – Disturbo Ambientale

Fuori dei casi previsti dall'articolo 454, chiunque abusivamente cagiona un disturbo ambientale è punibile con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disturbo ambientale attentatamente:

- 1) l'alterazione rilevante dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione del paesaggio di un ecosistema o la estirpazione di piante particolarmente preziose e insostituibili con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della ricorrenza del fatto per l'alterazione della conformazione o del suo effetto in danno per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disturbo è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, archeologico o etnologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

La fattispecie è la stessa ipotesi del disturbo ambientale.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a AIR.

Con gli atti amministrativi emanati dalla Legge 20/2016

Con quanto riguarda gli atti amministrativi di nuova individuazione, il soddisfacimento del reato di impedimento del controllo (art.452-septies c.p.), che riguarda anche la tutela della sicurezza e salute sul lavoro e che punisce, tanto che il fatto costituisce più grave reato, chiunque, negando l'accesso, precludendo l'accesso o rifiutando o affidandone lo stato del luogo, impedisce, frena o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.

Art. 452-octies, c.p. – Inquinamento ambientale

È punibile con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 120.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e duraturi:

- 1) di acque o dell'aria, o di parti del suolo o superficie del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, archeologico o etnologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il reato si configura in caso di condotta contro l'ambiente che comporta una danno, illesione dell'habitat.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a AIR.

Art. 452-undecies, c.p. – Disturbo Ambientale

Fuori dei casi previsti dall'articolo 454, chiunque abusivamente cagiona un disturbo ambientale è punibile con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disturbo ambientale attentatamente:

- 1) l'alterazione rilevante dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione del paesaggio di un ecosistema o la estirpazione di piante particolarmente preziose e insostituibili con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della ricorrenza del fatto per l'alterazione della conformazione o del suo effetto in danno per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disturbo è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, archeologico o etnologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

La fattispecie è la stessa ipotesi del disturbo ambientale.


Art. 137 D. Lgs. 152/2006 – Sanzioni penali

Articolo codificato dall'art. 11, comma 2, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

Tutti gli atti amministrativi ai sensi dell'articolo 29-quaterdecies, comma 1, chiunque, apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali,

GUIDO MIRACONI  
AMMINISTRATORE UNICO

STEFANO VERNARELLI  
SEGRETARIO





Al gestore del servizio Idro Integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'alternativa della multa euro a scelta del giudice fino a 100 mila euro e con la pena dell'arresto da tre mesi a due anni o con l'alternativa della multa euro a scelta del giudice fino a 200 mila euro e con l'arresto fino a due anni. Resta ferma l'applicabilità di pena di arresto fino a due anni. Restano ferme l'applicabilità di pena di arresto fino a due anni e la multa fino a 100 mila euro del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'alternativa della multa euro a scelta del giudice fino a 100 mila euro.

Chiunque non osserva i divieti di scarico previsti dagli articoli 133 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. Chiunque non osserva le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 85, comma 1 e 2, è punito con l'arresto di tre mesi o con l'arresto di sei mesi o con l'alternativa della multa euro a scelta del giudice fino a 100 mila euro e con l'arresto fino a due anni o con l'alternativa della multa euro a scelta del giudice fino a 200 mila euro.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico delle acque del mare da parte di navi ed aerei è conforme alle condizioni di cui all'articolo 104, comma 1, e se il divieto assoluto di scarico delle acque è conforme alle convenzioni internazionali vigenti in materia e applicabile, salvo che siano in vigore norme di diritto nazionale che prevedano espressamente l'eccezione di scarico delle acque del mare e purché in presenza di presunta autorizzazione di scarico delle acque.

Chiunque effettua fuoriuscite agronomiche di rifiuti di stivamento, di acque di vegetazione dei rifiuti oleosi, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agronomiche di cui all'articolo 112, al di fuori del caso di cui all'articolo 110, comma 5, o con l'alternativa della multa euro a scelta del giudice fino a 100 mila euro e con l'arresto fino a due anni o con l'alternativa della multa euro a scelta del giudice fino a 200 mila euro e con l'arresto fino a due anni. La stessa pena si applica a chiunque effettui fuoriuscite agronomiche di rifiuti oleosi e delle procedure di cui all'articolo 112, comma 5, o con l'alternativa della multa euro a scelta del giudice fino a 100 mila euro e con l'arresto fino a due anni. La stessa pena si applica a chiunque effettui fuoriuscite agronomiche di rifiuti oleosi e delle procedure di cui all'articolo 112, comma 5, o con l'alternativa della multa euro a scelta del giudice fino a 100 mila euro e con l'arresto fino a due anni.

Al 256 D. Lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46. Fuori dal caso sanzionato al senso dell'articolo 29-quaterdeciesima, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commento ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, licenza o concessione di cui agli articoli 203, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'alternativa della multa euro a scelta del giudice fino a 100 mila euro;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'alternativa della multa euro a scelta del giudice fino a 200 mila euro.

La pena di cui al comma 1 si applica al titolare di impresa ed al responsabile di essa che abbandonano o depositano in modo improprio i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 132, comma 1 e 2.

È ipotesi rientrata nel traffico illecito di rifiuti, con relativa aggravata ed attenuata. Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 257 D. Lgs. 152/2006 - Bonifica del sito. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'alternativa della multa euro a scelta del giudice fino a 100 mila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'arresto da cinque a dodici mesi e con l'alternativa della multa euro a scelta del giudice fino a 200 mila euro se il fatto costituisce più grave reato, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'alternativa della multa euro a scelta del giudice fino a 100 mila euro. 3. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'arresto da cinque a dodici mesi e con l'alternativa della multa euro a scelta del giudice fino a 200 mila euro se il fatto costituisce più grave reato, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'alternativa della multa euro a scelta del giudice fino a 100 mila euro.

Tuttavia del reato di inquinamento colposo. Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 259 D. Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti. Definito 259 D. Lgs. 152/2006 sono ritenute solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal rinvio del reato presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti mediante traffico illecito al sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n° 1831/2003, n. 254, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato B del detto regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'alternativa della multa euro a scelta del giudice fino a 100 mila euro. La pena è aumentata in caso di ripetizione di reato. È tipica del traffico illecito di rifiuti.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 260 D. Lgs. 152/2006 - Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'intermediazione di terzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantità di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta nocività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Tuttavia di altra ipotesi specifica rientrata nel traffico illecito di rifiuti. Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 260 bis D. Lgs. 152/2006 - Sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti. 1. Si applica la pena di cui all'articolo 433 cap. 1, o, nel caso, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, alterato o falsificato, o nella falsificazione del numero di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornito dalla Funzione Sisa sulla base di dati falsi, o nella falsificazione del numero di controllo dei rifiuti o di qualsiasi altro dato necessario per la tracciabilità dei rifiuti.

2. Il trasportatore che omette di accertare l'esportazione dei rifiuti (L. ) con le copie del certificato analitico che illustra le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 8.200 euro. Si applica la pena di cui all'art. 433 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale pena si applica anche a chi, che, omette di trasportare in uno di un certificato di analisi di rifiuti coperti dalle indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulla caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti trasportati. 3. Il trasportatore che omette di trasportare i rifiuti con una copia cartacea della scheda SSTR - ASEA (Materiale di Imballaggio) alterata è punito con la pena prevista dal certificato disposto dagli art. 433 e 432 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. Il reato coincide con la falsificazione di documenti e art. 433.

Art. 315 del Regolamento (CE) n. 333/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive alterazioni e modificazioni.

1. È vietato di esportare le prescelte finalizzate all'impiego degli esemplari, specificati in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento (CE) n. 333/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive alterazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 333/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni. 2. Utilizza i prototipi esemplari in modo differente dalle prescelte finalizzate al provvedimento autorizzativo o certificato rilasciato unicamente alla licenza di importazione o certificato successivamente. 3. Il trasporto o la spedizione, a rete per conto terzi, e sempre senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 333/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive alterazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 333/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, e, nel caso di esportazione o importazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza: a) commercio di piante riprodotte e clonate in contrasto con le prescelte stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 333/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive alterazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 333/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni.

4. Offerta, offerta per scopi di lucro, acquisto, vendita, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. In caso di reclusione, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e l'alternativa della multa euro a scelta del giudice fino a 100 mila euro. Quando il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, è applicabile la sanzione della reclusione da tre mesi ad un anno o con l'alternativa della multa euro a scelta del giudice fino a 100 mila euro. Tuttavia di una ulteriore ipotesi di traffico di specie protette.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 315 del Regolamento (CE) n. 333/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive alterazioni e modificazioni. Definito 315 del Regolamento (CE) n. 333/97 sono ritenute solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal rinvio del reato presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, o con l'alternativa della multa euro a scelta del giudice fino a 100 mila euro, chiunque, in violazione di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 333/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive alterazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o rispedisce esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi al sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 333/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive alterazioni e modificazioni.

1. È vietato di esportare le prescelte finalizzate all'impiego degli esemplari, specificati in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento (CE) n. 333/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive alterazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 333/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, e, nel caso di esportazione o importazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza: a) commercio di piante riprodotte e clonate in contrasto con le prescelte stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 333/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive alterazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 333/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni. 4. Offerta, offerta per scopi di lucro, acquisto, vendita, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. In caso di reclusione, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e l'alternativa della multa euro a scelta del giudice fino a 100 mila euro. Quando il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, è applicabile la sanzione della reclusione da tre mesi ad un anno o con l'alternativa della multa euro a scelta del giudice fino a 100 mila euro. Tuttavia di una ulteriore ipotesi di traffico di specie protette.

GUIDO MARAZZITA  
AMMINISTRATORE UNICO

discorso è adottata, anche in parte, alla emanazione di rifiuti pericolosi. Alla sanzione di condanna o alla sanzione emessa al sensi dell'articolo 414 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area su quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatta salva gli obblighi di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi. La pena di cui al comma 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di sussistenza delle prescelte contenute o richiamate dalle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di estenuazione del reato e della condanna ridotta per le limitazioni comminate.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 137, effettua attività non consentite di immissione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'arresto da due a sei mesi e con l'alternativa della multa euro a scelta del giudice fino a 100 mila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a quattrocento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalente.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, comma 1, 2 e 3, 233, comma 12 e 13, e 234, comma 11, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a quattrocento euro e con l'alternativa della multa euro a scelta del giudice fino a 100 mila euro. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ai previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquanta euro a quarantacinquecento euro, fatto salvo l'obbligo di corrispondere i contributi previdenziali. Sono applicabili le sanzioni di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili al soggetto di cui al medesimo articolo 234.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di estenuazione effettuata entro sessantasei giorni dalla scadenza del termine per adempimento agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 273 D. Lgs. 152/2006 - Sanzioni. Definito 273 D. Lgs. 152/2006 sono ritenute solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal rinvio del reato presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione. 1. Chi, nell'esercizio di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o IV alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalle norme di cui all'articolo 211 o le prescrizioni stabilite in sede di autorizzazione, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'alternativa della multa euro a scelta del giudice fino a 100 mila euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. Nel caso previsto dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno e il pagamento del valore limite di emissione determinata anche il superamento del valore limite di qualità dell'aria previsto dalla vigente normativa.

Tuttavia di una ulteriore ipotesi di inquinamento colposo in occasione dell'esercizio di una attività che comporta emissioni nell'ambiente. Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 11. 150/1992 Definito 11. 150/1992 sono ritenute solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal rinvio del reato presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'alternativa della multa euro a scelta del giudice fino a 100 mila euro, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 333/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive alterazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o rispedisce esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi.

Art. 315 del Regolamento (CE) n. 333/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive alterazioni e modificazioni. Definito 315 del Regolamento (CE) n. 333/97 sono ritenute solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal rinvio del reato presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, o con l'alternativa della multa euro a scelta del giudice fino a 100 mila euro, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 333/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive alterazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o rispedisce esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi al sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 333/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive alterazioni e modificazioni.

1. È vietato di esportare le prescelte finalizzate all'impiego degli esemplari, specificati in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento (CE) n. 333/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive alterazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 333/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, e, nel caso di esportazione o importazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza: a) commercio di piante riprodotte e clonate in contrasto con le prescelte stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 333/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive alterazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 333/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni. 4. Offerta, offerta per scopi di lucro, acquisto, vendita, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. In caso di reclusione, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e l'alternativa della multa euro a scelta del giudice fino a 100 mila euro. Quando il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, è applicabile la sanzione della reclusione da tre mesi ad un anno o con l'alternativa della multa euro a scelta del giudice fino a 100 mila euro. Tuttavia di una ulteriore ipotesi di traffico di specie protette.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 61. 150/1992  
STEFANO VERNARELLI  
SEGRETARIO

1950-1951  
1952-1953  
1954-1955  
1956-1957  
1958-1959  
1960-1961  
1962-1963  
1964-1965  
1966-1967  
1968-1969  
1970-1971  
1972-1973  
1974-1975  
1976-1977  
1978-1979  
1980-1981  
1982-1983  
1984-1985  
1986-1987  
1988-1989  
1990-1991  
1992-1993  
1994-1995  
1996-1997  
1998-1999  
2000-2001  
2002-2003  
2004-2005  
2006-2007  
2008-2009  
2010-2011  
2012-2013  
2014-2015  
2016-2017  
2018-2019  
2020-2021  
2022-2023  
2024-2025

Defin. 6 L. 1501992 sono riformate solo le parti qui riportate, e non quelle riportate fuori dal corpo del testo, secondo la loro condotta discosta dalla disposizione.

Fino alla data prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detiene esemplari di di ricambio e ricli di specie selvatiche ed esemplari di di ricambio e ricli provenienti da riproduzione in natura che costituiscono pericolo per la salute e per l'ambiente pubblica.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interioro, con il Ministro della sanità e con il Ministro della pubblica istruzione e università, definisce con proprio decreto i criteri di applicazione nell'attuazione delle specie di cui al comma 1, e le procedure di consegna, tenuto conto dei criteri, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'aiuto di associazioni e enti di tutela della protezione delle specie.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Le disposizioni del comma 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardinieri, zoolotteri, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e dei giardini, qualora tali dati commissioni scientifiche di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati preventivamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei cacciatori di specie faunistiche per motivi di sviluppo, qualora i loro dati siano compresi in ruoli di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati preventivamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 506, comma 1, non sono sottoposte alla prova di verità di cui al comma 5.

Tuttavia di una ulteriore ipotesi inerente la specie protetta. Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 31. 549-1593

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione o la commercializzazione delle sostanze stupefiche di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento CE n. 3053/94. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autostruzione di impianti che prevedono l'autostruzione delle sostanze di cui alla

tabella A allegata alla presente legge, fatta salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3053/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interioro, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni di cui al tempo del programma di estrazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3053/94, la data fino alla quale è consentito l'uso di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già esistenti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2003, fatta salva la sostanza, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3053/94, secondo le definizioni di cui al presente.

L'adozione di limiti diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3053/94, comporta la sottoscrizione del limite indicato nella presente legge ed il conseguente adeguamento ai nuovi limiti.

L'impresa che ha tenuto cessato la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima del termine previsto possono concludere appositi accordi programmati con il Ministro dell'interioro, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di assicurare degli impianti di cui all'articolo 19, con priorità assoluta all'impiego del tempo di detenzione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'interioro, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al 10 per cento del valore delle sostanze utilizzate per la produzione, l'importazione o commercializzazione, nel caso di prima infrazione, o con la multa da lire duecento a lire duecento e con la multa da lire duecento a lire duecento e con la multa da lire duecento a lire duecento.

Si vieta la terra di vedere a tutela dell'ordine strabastico e dell'ambiente e in particolare l'installazione delle risorse che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego delle sostanze stupefiche di cui alla tabella A allegata alla presente e alle disposizioni di cui al regolamento CE n. 3053/94.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 8 D. Lgs. 202/2007 - Inquinamento idrico

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché il proprietario dell'impianto, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 41 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di questi, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 12.000 ad euro 82.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'inquinazione della sua conseguenza risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Tuttavia di una ulteriore ipotesi inerente la specie protetta. Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 9 D. Lgs. 202/2007 - Inquinamento idrico

Defin. 9 D. Lgs. 202/2007 sono riformate solo le parti qui riportate, e non quelle riportate fuori dal corpo del testo, secondo la loro condotta discosta dalla disposizione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché il proprietario dell'impianto, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 41, sono puniti con l'arresto da euro 15.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di questi, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 12.000 ad euro 82.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'inquinazione della sua conseguenza risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Tuttavia di una ulteriore ipotesi inerente la specie protetta. Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

art. 4

Fino alla data prevista dall'articolo 5, nella area di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna distinzione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare il versamento di dette sostanze.

Tuttavia di una ulteriore ipotesi inerente la specie protetta. Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

art. 5

1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, norme 15, 34, 41 e 43 o all'articolo 8, norme 13, 21 o 32 della Convenzione Marpol 73/78.

2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nella area di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, norme 42 o all'articolo 8, norme 32 della Convenzione Marpol 73/78.

Tuttavia di una ulteriore ipotesi inerente la specie protetta. Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

CAPITOLO XI - REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE E CONTRO I MINORI

1. Tipologia dei reati contro la personalità individuale e contro i minori e reati per ATR

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dall'art. 26-quater, 26-quinquies e 26-terdecies del D. Lgs. 211/2001

593-bis, c.p. - Profanazione di esuvie degli organi genitali femminili.

Non si ritiene che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, o il proprietario dell'impianto, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 41, sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 ad euro 50.000.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 603, c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione contraria, ostacolando o praticando l'attività o sessualità ovvero all'autostruzione o comunque al compimento di attività lecite che non comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporre al pericolo di esposti, è punito con l'arresto da otto a vent'anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minacce, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di infermità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la detenzione di somme di denaro o di altri vantaggi e offese alla persona.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 603, c.p. - Tratta di persona

È punito con la reclusione da otto a vent'anni chiunque recuti, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede, fidejussori alla persona, capta una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 602, ovvero, realizza la stessa condotta su una o più persone, mediante inganno, violenza, minacce, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di infermità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o detenzione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurre o costringere a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'autostruzione o comunque al compimento di attività lecite che non comportino lo sfruttamento o a sottoporre al pericolo di esposti.

Allo stesso pena soggiace chiunque, anche al di fuori del territorio di cui al primo comma, realizza la condotta prevista nel contratto di persona ridotta di età.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 602, c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori del caso indicato nell'articolo 603, acquista o ottiene o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 602 è punito con la reclusione da otto a vent'anni.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 602-bis, commi 1 e 2, c.p. - Prostituzione minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recuti o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti si sia profita.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie all'oscenità con un minore di età compresa fra i quindici e i dodici anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 602-ter, commi 1-4, c.p. - Pornografia minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizza minori, di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recuti o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero del suddetti spettacoli o a attività profane.

Allo stesso pena soggiace chi ha commesso del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblica il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'addestramento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno e cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 51.400.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 5.100.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 602-quater, c.p. - Detenzione di materiale pornografico

GUIDO PINACCI  
AMMINISTRATORE UNICO

STEFANO VERNARELLI  
SEGRETARIO

0100 0000  
0100 0000  
0100 0000  
0100 0000  
0100 0000  
0100 0000  
0100 0000  
0100 0000





Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 517-quarter c.p. - Contrabbazione di indicatori geografici o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
"Chiunque contraffà o comunque altera indicatori geografici o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 (p.n. 517-quarterbis)

Alta stessa para aggiunge che, al fine di essere punito, l'individuo nel territorio dello Stato, deve fare per la vendita, pure in vendita con fiducia diretta ai consumatori o nelle comunque in circolazione i medesimi prodotti con la denominazione o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474-bis, 474-ter, articolo 500-ter, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dal comma primo e secondo sono punibili e condizionali che siano state osservate le norme delle leggi interne, del regolamento comunitario e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Trattasi di frode nella produzione o vendita di generi agroalimentari mediante contraffazione di certificazioni di tutela (quali DOP, IGT, DOP, etc.).

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

2. Attività sensibili e procedure generali

Non si ritengono che siano stati dagli amministratori di ATR commessi in alcun modo illeciti, anche indirettamente, i reati descritti.

Non si fa luogo, pertanto, a nessuna imputazione di procedura penale di prevenzione.

3. Sistema di controllo

Non si ritengono che siano stati dagli amministratori di ATR commessi in alcun modo illeciti, anche indirettamente, i reati descritti.

Non si fa luogo, pertanto, a nessuna imputazione di sistemi di controllo.

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta prevista dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omissione di dichiarazione prevista dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di frode compensativa prevista dall'articolo 13-quarter, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione del delitto indicato al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nel caso previsto dal comma 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), d) ed e).

Tali reati riguardano alcune delle ipotesi previste dal D.Lgs. 1303/2000 n. 34 come sopra riformata dal n. 25 quinquiesdecimo, segretamente di si ritiene che ipotesi di evasione fiscale consista a dichiarazioni fiscali fraudolente emesse con dati falsi o altri documenti relativi ad operatori fiscali, o altri atti quali fuso di fatture false, occultamento o distorsione di documenti contabili, scrittura fraudolenta al pagamento delle imposte. Per quanto riguarda gli elenchi reati introdotti con il comma 1-bis, non devono considerarsi che tali fattispecie, considerati nella "comune denominazione" e nella "debole interpretazione", rilevanti ai fini 231 solo se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti, così riprodotto almeno due paesi di evasione, e devono considerarsi in violazione di un proprio regolamento non inferiore ad un milione di euro. Sono finalizzati, quindi, a contrastare la grande evasione IVA a livello europeo.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, che prevedono l'automatizzazione di questi servizi a detta estrema, si ritiene che tali ipotesi di reato, seppure in alcuni applicabili ad ATR, tuttavia abbiano scarse o pressoché nulle possibilità di essere commesse in concreto stante il fatto che la responsabilità concernente l'attività di redazione del bilancio, e conseguenti aspetti fiscali, è assai alta data l'automatizzazione del servizio non in capo ai vertici aziendali ma ad uno studio professionale esterno, che assume a proprio carico anche la responsabilità della congruità del dato economico-finanziario, anche agli effetti fiscali e risponde solidalmente in caso di operatori fraudolenti. Per quanto riguarda invece le operazioni di esclusiva responsabilità del cliente, quali, ad esempio, la falsa fatturazione, o di escludere questa ipotesi in quanto deve essere sempre ripendente dall'operatore on line di acquisto, nel rispetto del codice degli appalti pubblici, e deve escludere questa attività in quanto ATR fornisce servizi al solo Edilpubbici sul mondo servizi agli appalti della sede il cui corrispettivo è determinato in base alle tariffe stabilite

3. Sistema di controllo e procedure generali

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di ATR, dei dipendenti, dei collaboratori, del partner di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tal che integrino fattispecie di reato elencate tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- assicurare la legalità dei flussi finanziari;
• assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
• garantire la trasparenza, la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- omettere del ed informatori imposta dalla legge sulla gestione economica patrimoniale e finanziaria della Società;
• effettuare operazioni e attività non previste dalla legge in vigore;
• assodare a risorse finanziarie in autonomia;
• pagare in contanti o con strumenti di pagamento analoghi.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- > Modello 231;
> Codice Etico;
> Codice Disciplinare.

L'azienda è dotata di un Revisore dei Conti previsto dallo Statuto al quale compete la verifica della regolarità del bilancio e quindi indirettamente delle operazioni ad essi correlate.

dei Comuni sul Dovo quindi escludere che, sulla base dell'attuale governance aziendale, ATR possa emettere e ricevere fatture relative ad operatori fiscali, sia volontariamente che opportunamente.

Art. 25-terdeciesimo - Contrabbando

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2002, n. 74, si applicano a effetto le seguenti sanzioni pecuniarie:

2. Quando il delitto di contraffazione di marchi è commesso con il fine di frode, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nel caso previsto dal comma 1 e 2, si applicano a effetto le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), d) ed e).

Tali reati riguardano le ipotesi di contrabbando previste dal d.p.r. 2301/1973, n. 43 (solo unico delle disposizioni legislative in materia doganale). Il contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte al dazio di confine. Tutte le fattispecie penalmente rilevanti che comportano la sola sanzione pecuniaria (multa e ammenda) sono state depenalizzate dal D.Lgs. n. 8/2018, in base alle decisioni in sede amministrativa.

In base agli elenchi (tra amministrativi) previsti dagli articoli 231, 291, 292 e 294 del Testo Unico Doganale (il contrabbando semplice). Rimane invece di rilevante penale l'ipotesi di cui al contrabbando aggravato, prevista dall'art. 296 del T.U. Doganale, che prevede, oltre alla multa, anche la reclusione da tre a cinque anni (art. 296 comma secondo).

a) quando il contrabbando è il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole è sottoposto a rinvio a giudizio;

b) quando nel contrabbando il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tra o più persone colpevoli di contrabbando siano sottoposte insieme l'arresto e le condizioni tal da impedire l'accesso agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'istituzione è stata costituita;

e) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

Per gli elenchi delitti, la pena è ridotta fino al massimo di tre anni (oltre alla multa) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione.

Trattasi evidentemente di reati che sono fuori dall'ambito di attività di ATR, sia dal lato soggettivo, non essendo ATR un'azienda di importazione, sia dal lato oggettivo, non rientrando nell'attività di ATR, per il raggiungimento dei propri scopi statutari, effettuare

1. Tipologia dei reati tributari
La presente sezione si riferisce al reato frode e consiglia un vantaggio fiscale dalla committenza di azioni interne all'azienda fiscale.
Tale ipotesi di reato è stata introdotta in modo presuppone di cui al D.Lgs. 231/2001 con art. 30, comma 2, D.L. 29 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 dicembre 2019, n. 157, mediante l'interposizione del corpo normativo del D.Lgs. 231/2001 art. 25-quinquiesdecimo. Successivamente la fattispecie è stata incrementata dalla prorogazione del D.Lgs. 14/07/2003, n. 75, che con art. 5, comma 1, lett. c) a 1), lett. c) a 2) e lett. c) a 3), ha inserito il comma 1-bis e modificato il comma 2 ed il comma 3, inoltre lo stesso D.Lgs. n. 75/2003 ha inserito, con l'art. 4, comma 1, lett. c), tra i reati presuppone contenuti nel corpo normativo del decreto 231, anche l'art. 25-undeciesimo (Contrabbando).
In conseguenza di tale novità la norme di riferimento risultano ora del seguente tenore letterale:

Art. 25 quinquiesdecimo - Reati tributari

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2002, n. 74, si applicano a effetto le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta prevista con dati falsi o altri documenti per operatori fiscali previsti dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di omissione di dichiarazione fraudolenta prevista con dati falsi o altri documenti per operatori fiscali, prevista dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta relativa ad altri reati, prevista dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di omissione di dichiarazione fraudolenta prevista dall'articolo 5, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

e) per il delitto di frode compensativa prevista dall'articolo 13-quarter, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di contraffazione di marchi, prevista dall'articolo 1, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di contraffazione di marchi, prevista dall'articolo 2, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione del delitto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2002, n. 74, si applicano a effetto le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), d) ed e), si applicano a effetto le seguenti sanzioni pecuniarie:

operatori con l'ente, l'adempimento deve manifestarsi la necessità di acquistare prodotti esteri, ciò avverrebbe mediante procedura europea ad evidenza pubblica, nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (codice appalti pubblico).

E' pertanto da escludere che l'attività di ATR possa interpretare la categoria di reati illeciti.

2. Attività sensibili

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati tributari, elencate nell'art. 25 quinquiesdecimo, di ATR ha rilevato il suo interno sono:

Table with 2 columns: Attività sensibile and Funzioni coinvolte. Rows include: Redazione del bilancio di esercizio, Certificazioni fiscali, Gestione di acquisti, appalti, gare, Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la finanza aziendale.

CAPITOLO XIV - REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Tale ipotesi di reato è stata introdotta in modo presuppone del d.lgs. 231/2001 dall'art. 3, comma 1, l. 9 marzo 2022, n. 22, e discusso dal 23 marzo 2022, al sensi di quanto disposto dall' art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022, che ha esteso l'art. 28-undeciesimo del codice penale, a seguito dell'abolizione del TITOLO VII BIS all'USPO del C.P., ed opera della stessa legge 22/2022.

Art. 28-quinquiesdecimo - Delitti contro il patrimonio culturale
In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-bisdecies e 518-undeciesimo del codice penale, si applica a effetto la sanzione pecuniaria da decemto a cinquecento quote.

In relazione alla commissione del delitto previsto dagli articoli 518-bisdecies e 518-quadeciesimo del codice penale, si applica a effetto la sanzione pecuniaria da decemto a seicento quote.

In relazione alla commissione del delitto previsto dagli articoli 518-bis, 518-quadeciesimo e 518-quadeciesimo del codice penale, si applica a effetto la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

In caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 e 4, si applicano a effetto le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 618-bis c.p.

Furto di beni culturali
Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o di impossessarsi di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondi marini è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.600.
La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da uno o più delle circostanze previste nel primo comma

Handwritten signature of Giulio Piraccini, Amministratore Unico.

STEFANO VERNARELLI
SECRETARIO

1952  
MAY 10 1952  
10 10 10



della voce 626 e se il Lato di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto diversi dal sottocampo o nel fondo di beni, è concesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

**5184ter c.p.**

**Appropriazione indebita di beni culturali**

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si approprii di un bene culturale abito di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 519 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso in una possesione a titolo di deposito necessario, la pena è a metà.

**5184quater c.p.**

**Restituzione di beni culturali**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, scambia, rivende od esclude beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque di provenienza non legittima, ovvero od omissis, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 16.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dal delitto di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 603, terzo comma, o di estorsione aggravata al sensi dell'articolo 603 secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il bene culturale proviene non è imputabile o non è pubblico ovvero quando manca una condizione di procedibilità relativa a tale delitto.

**5184quies c.p.**

**Falsificazione di scrittura privata relativa a beni culturali**

Chiunque firma, in Lato o in parte, una scrittura privata falsa o, in Lato o in parte, altera, distrugge, sopprime od omissis una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire falsa la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da uno mese a due anni e omissis.

**5184quies c.p.**

**Violatori le restrizioni di alienazione di beni culturali**

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o rinuncia sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendo tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'autore di un bene culturale soggetto a protezione che effettua la consegna della cosa in pendente dal termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

**5184quies c.p.**

**Importazione furtiva di beni culturali**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato previsto dagli articoli 5184quater, 5184quies, 5184quies e 5184quies, importa beni culturali provenienti da delitti omissis e omissis e omissis senza autorizzazione, omissis dal regolamento dello Stato in cui il movimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.156.

**5184quies c.p.**

**Usaio o esportazione furtiva di beni culturali**

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, filologico, documentale o archivistico o altra cosa oggetto di specifiche disposizioni di tutela al sensi della normativa sui beni culturali, senza autorizzazione o senza dichiarazione o senza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fu ritenuto nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, filologico, documentale o archivistico o altra cosa oggetto di specifiche disposizioni di tutela al sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanea, nonché nei confronti di chiunque renda dichiarazioni mendaci al fine di compiacere il competente ufficio di esportazione, al sensi di legge, la non

assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

**5184quies c.p.**

**Distruzione, disposizione, deterioramento, deterioramento e uso frodo di beni culturali o passaporti**

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o omnia in tutto o in parte intransibili o non fruibili beni culturali o passaporti propri o altrui, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, distrugge o intransibili beni culturali o passaporti propri o altrui, ovvero deteriora beni culturali o un uso intransibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudiziale per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 15.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi e all'affermazione della consegna d'omnis e perfetta del resto ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque a non superiore alla metà della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

**5184quies c.p.**

**Contrabbando di opere d'arte**

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

- 1) chiunque, al fine di trarre profitto, contraffatti, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di arte o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, difende per la vendita, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque porta in circolazione, come autografo, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di arte o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, contraffacendo la firma, alterando opere od oggetti indicati al numero 1) o 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, appesante di firma o etichetta o con qualsiasi altro mezzo, somiglia o contribuisca ad accreditare,

conoscenza la falsità, come autografo opere od oggetti indicati al numero 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.  
È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere od degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Della cosa confiscata è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle sedi del corpo di reato.

**ANALISI DEL RISCHIO**

Tra gli scopi statutari di ATR non sono previste attività che possano direttamente interferire con il trattamento di beni appartenenti al patrimonio culturale, sia per quanto riguarda attività documentali che per quanto riguarda attività di carattere operativo. ATR non tratta direttamente di questioni inerenti al patrimonio culturale neppure nell'ambito in cui la stessa opera affinché la realizzazione di opere pubbliche comporti scavi o altri simili interventi sul territorio, in quanto - quale società partecipata al 100% da capitale pubblico dei comuni del territorio censurato - è affidataria di incarichi delegati che esercita mediante affidamento a terzi in conformità alle vigenti normative in materia di appalti pubblici. Per tale motivo, anche nell'ambito profeta, ATR non verrebbe direttamente in contatto con eventuali aspetti, ma solo indirettamente se segnalazione della ditta affidataria dei lavori. Il che avverrebbe un procedimento amministrativo ad evidenza pubblica, con il coinvolgimento degli Enti competenti in materia e, quindi, con l'impossibilità di porre in essere alcuna delle condotte intransigibili contemplate dalle norme sopra riportate. Ovviamente non è possibile escludere che qualcuno dei soggetti incaricati da ATR a sovrintendere alle operazioni possa agire in violazione dei presunti normativi, ma ciò accadrebbe a titolo personale e, pertanto, con violazione di cui al MOG, per tale ragione non potrebbe comportare responsabilità dell'Ente al sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, ultimo comma, del d.lgs. 231/2001, con conseguente esclusione della responsabilità per colpa di organizzazione contemplata dal comma 231/2001 e con esclusione di possibili vantaggi/danni derivati dal rischio per ATR medesima. Poiché ATR non è in possesso in proprio di beni culturali e passaporti, tutti gli possibili essere titolare di beni sottoposti a vigilanza della Soprintendenza e quindi sottoposti al rispetto dei relativi vincoli, il che impedirebbe la possibilità di detenzione degli stessi. Tutto quanto sopra analizzato e considerato, si ritiene che tutti il nuovo titolo di reato previsto di cui al presente capitolo non possa trovare applicazione in ATR.



ALLEGATO N. A AL MOG

**CODICE ETICO**

Approvato dall'Assemblea ATR in data 27.05.2016

<b>Indice</b>	<b>PAG.</b>
Prefazione	3
Principi	4
Art. 1. Delineazione della "mission della società"	5
Art. 2. Obiettivi e finalità	5
Art. 3. Rapporti con il Territorio	6
Art. 4. Valorizzazione delle risorse umane	7
Art. 5. Rapporto dell'Ambiente	8
Art. 6. Trasparenza	8
Art. 7. Rapporto con il Cliente	8
Art. 8. Riservatezza	10
Art. 9. Tutela dell'Integrità Etica e morale della persona	11
Art. 10. Organizzazione	12
Art. 11. Rapporti con le Istituzioni e Amministrazioni Pubbliche	13
Art. 12. Rapporti con i Sindaci	14
Art. 13. Organismo di Sorveglianza	15
Art. 14. Organismo di Sorveglianza di Valutazione (OV)	15
Art. 15. Sorveglianza delle violazioni del Codice Etico di comportamento	15
Art. 16. Commissione di Sorveglianza del Codice Etico di comportamento	16

**Prefazione**

**Codex juris Justiniani**



**NVI** *Justi praecepta non habent locum in vita, alienam non laedunt, non cupit tribuere legem nisi legibus de fano vna mutata non esse quibus dea et cetera. I. 1. 1.*  
**XVI** *Non omne quod licet, honestum est quod licet non est in peccato et cetera. I. 1. 1.*  
**XVI** *Quisquis non faciat, et non faciat aliter (quod) faciat dea et cetera. I. 1. 1. 1.*  
**XVII** *Procurator a supplicat et cetera. I. 1. 1. 1. non accipit non prohibere in sermo et cetera. I. 1. 1. 1. 1.*  
**XVIII** *Non debet esse per aliam legem nullam legem quoniam per utroqueque a dante legi et cetera.*

**PREMESSA**

La concezione aziendale di ATR è consapevole che comportamenti non etici nel corso della propria attività comprometteranno la reputazione dell'Ateneo ed ostacoleranno il perseguimento della sua missione, ed in particolare la centralità e la sicurezza del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori, la soddisfazione dell'utente e di tutti i legittimi portatori di interesse, in un mercato nel quale prevalgono i principi di cupidità, di legalità e di correttezza.  
Il presente Codice Etico, approvato dall'Assemblea dei Soci, previa approvazione dell'Amministrazione Unica e condivisione del Comitato di coordinamento soci, espone gli impegni e le responsabilità etiche alle quali sono vincolati i componenti degli amministratori, del consiglio di amministrazione, dei soci, di tutti i dipendenti, dei collaboratori e fornitori dell'Ateneo.  
Pertanto ATR conferma le proprie attività ai principi fondamentali di cui sopra, e pretende che tutti i soggetti di cui sopra, in quanto partecipi della vita aziendale, vi si conformino.

**GUIDO PIRACCINI**  
AMMINISTRATORE UNICO

**FERRUCCIO VERNARELLI**  
SEGRETARIO

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes the names of the members of the committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the advisory committee. The addresses are given in full, including the street name, the city, the state, and the zip code.

**Art.1**

**Diffrusione della "cultura della legalità"**

1. ATR ritiene che la diffusione della cultura della legalità sia elemento indispensabile dell'agire, quale fattore di sviluppo sociale e civile.
2. ATR intende pertanto porsi nei confronti dei propri interlocutori in modo corretto e legale, ed esige da questi il rispetto della legalità e dell'etica, in ogni loro manifestazione, con l'obiettivo dichiarato di educare e diffondere tale cultura nei valori etici, nella correttezza e nella onestà quali rispetto, libertà, solidarietà, sicurezza, non possono considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno perseguite, valute e, una volta acquisite, protette.
3. ATR aderisce e si impegna a finanziare e organizzare, in ogni loro forma e manifestazione, e si impegna a contrattare ogni possibile infrazione del genere, ponendo particolare attenzione al corretto svolgimento delle procedure di affidamento di incarichi a terzi.

**Art.1**

**Obiettivi e finalità**

1. ATR ha come principio irrinunciabile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti gli ambiti in cui opera.
2. Conseguentemente, nell'ambito delle sue rispettive funzioni e attività, i dipendenti e gli organi societari, nonché i collaboratori interni ed esterni, politici, finanziari e clienti, ed in generale tutti coloro che possono fidarsi o giustificare, relativi rapporti con ATR, sono tenuti al rispetto dei principi di legalità, correttezza, onestà ed eticità.
3. In nessuna circostanza il perseguimento dell'interesse di ATR può giustificare una condotta non perfettamente trasparente e legittima.
4. ATR non intende né presoprio alcun rapporto con soggetti che dichiaratamente non aderiscono ai tali principi e che si siano dati responsabilità di competenza in questi confronti e non quali incaricati.
5. Gli incaricati di ATR, qualunque forma di gestione sia adottata in conformità allo Statuto Sociale, devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti, in ordine di quali non hanno nessuna ignoranza.

1. ATR è consapevole dell'importanza che un'informazione corretta sulle proprie attività riveste per il mercato consolidato e potenziale e la comunità in genere, soprattutto locale.
2. ATR è soggetta agli obblighi di trasparenza, contenuti, alla data di adozione del presente codice, nel d.lgs. n. 33/2013, che trovano attuazione attraverso la corretta tenuta dell'area "risorsa trasparenza" appositamente inserita nel proprio sito internet "www.atr.it".
3. ATR si impegna a conformarsi ad ogni ulteriore obbligo che dovesse essere introdotto nell'ordinamento a seguito della promulgazione di nuove norme legislative e regolamentari.
4. ATR condivide con le istituzioni, gli enti, ed in generale con chiunque, nel rispetto dei criteri di correttezza, efficienza e parità di accesso all'informazione.

**Art.2**

**Rispetto del personale Coesive**

1. Al rispetto del personale Coesive sono tenuti gli organi sociali, il management e i dipendenti di ATR, nonché tutti i collaboratori, anche esterni, quali consulenti, agenti, fornitori, ecc.
2. ATR si impegna all'implementazione di apposite procedure, piani, formati, strumenti e canali, volte ad assicurare che i valori qui affermati siano rispettati nei comportamenti comuni di ciascuna di esse e di tutti i rispettivi dipendenti e collaboratori, prevedendo - ove del caso - apposite sanzioni sanzionatorie delle eventuali violazioni, come da quanto Coesive Discipline.
3. In particolare:
  - a) ciascun componente aziendale, nello svolgimento delle proprie mansioni, deve rispettare i principi di correttezza, buona fede, trasparenza, fedeltà e lealtà, nei confronti sia dei colleghi, sia dei terzi con cui viene in rapporto;
  - b) nessun componente aziendale deve offrire denaro, beni, servizi, utilità o benefici di qualsiasi natura, né in nome o per conto di ATR, né a titolo personale, a dipendenti di persone, società o enti, né a persone da questi ultimi incaricate, allo scopo di indurre, remunerare, imporre o comunque influenzare qualsiasi atto o fatto nell'interesse di ATR;

2. Si impegna a far sì che anche le eventuali attività svolte in outsourcing si conformino al rispetto delle norme di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei terzi.
3. Tutti i rapporti di lavoro devono essere regolati a principi di correttezza e trasparenza e devono conformarsi al rispetto reciproco dei diritti e della libertà delle parti.
4. Dovrà essere evitato qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona o di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo.
5. E' vietata e condannata ogni forma di discriminazione, diretta od indiretta, basata su razza, nazionalità, sesso, età, handicap, orientamento sessuale, opinione pubblica o religiosa, handicap, infirmità fisica o o condizioni religiose.
6. Sono vietate le vessazioni fisiche o psicologiche e le molestie sessuali, sotto qualsiasi forma si presentino manifeste, ed anche talora di natura venustaria, in caso di molestie, il Collaboratore Generale dell'azienda, il quale provvederà ad adottare ogni atto e necessario mezzo di tutela in conformità con le leggi vigenti, nonché a presentare denuncia alle competenti Autorità Giudiziarie in ipotesi di compimento o commissione delle stesse.
7. Le parti di cui al comma 6, qualora comprese nei patti e nei gli affitti di legge, o vengano in caso di inosservanza disciplinare senza preavviso, in conformità a quanto previsto nel presente Codice Discipline.
8. Tutti le rimborsi scelti di cui al comma 3, 4 e 5 del presente articolo, sono valutati al fine disciplinari in conformità a quanto previsto dal Codice Discipline.

**Art.3**

**Organizzazione**

1. Ogni rapporto con il mercato, interno ed esterno, deve essere gestito nel modo più corretto, trasparente, onesto, equo ed in ogni tempo verificabile.
2. Gli incaricati di ATR, qualunque forma di gestione sia adottata in conformità allo Statuto Sociale, devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti, in ordine di quali non hanno nessuna ignoranza.

**Art.4**

**Valutazione delle performance**

1. ATR riconosce la centralità delle risorse umane nella convulsione che il principale fattore di successo di ogni impresa, espresso sia in forma societaria, sia

6. Ogni rapporto con il mercato, interno ed esterno, deve essere gestito nel modo più corretto, trasparente, onesto, equo ed in ogni tempo verificabile.
7. ATR si impegna ad adottare le misure utili e le opportune affinché il vincolo del rispetto della legalità e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo previste, sia fatto proprio e posseduto da tutti, amministrativi, dirigenti e dipendenti, nonché da consulenti, fornitori, clienti e da ogni soggetto con cui intrattino rapporti.

**Art.5**

**Rapporti con il Terzario**

1. ATR intende contribuire al benessere economico e alla crescita della comunità nella quale si trova a operare attraverso l'impiego di servizi efficienti e di qualità.
2. La coerenza con i propri obiettivi e responsabilità, ATR individua nella costante ricerca di impiego delle risorse umane e nello sviluppo di nuove attività tra condizioni più vantaggiose di servizio e processo.
3. ATR mantiene con le Pubbliche Amministrazioni locali e nazionali relazioni legittime alla piena e fedele collaborazione ed alla trasparenza, nel rispetto delle procedure amministrative, degli obiettivi economici e dei valori contenuti in questo Codice.
4. ATR collabora con i terzi, sia del con, affinché vengano individuati e adottati, oltre ad obiettivi orientati alla promozione della persona e del territorio ed al miglioramento della qualità della vita.
5. ATR non avrà rapporti, vantaggi o altre attività di natura politica ed alle organizzazioni sindacali, né a loro rappresentanti e candidati.

**Art.6**

**Valutazione delle performance**

1. ATR riconosce la centralità delle risorse umane nella convulsione che il principale fattore di successo di ogni impresa, espresso sia in forma societaria, sia

- controlla dal servizio professionale, reale e di qualità, delle persone che vi operano, in un quadro di obiettività e correttezza e fiducia reciproca.
2. Per tale motivo valuterà i rapporti interpersonali, e chiede ai propri dipendenti di relazionarsi con i colleghi, superiori, sottoposti, in modo franco e corretto, evitando inutili atteggiamenti di distacco, indifferenza e insensibilità, nonché di adoperarsi continuamente a riproporre esecuzioni, in attesa di essere verificati, oltre in ogni caso il mancato rispetto, con particolare attenzione nei confronti dei superiori come da quanto definito nell'organigramma.
3. I collaboratori di ATR che, ai propri compiti aziendali di ordine valutativo e partecipativo di qualsiasi genere e, in particolare, espressivo di giudizio personale nei rapporti rapporti.
4. In nessun caso i rapporti interpersonali tra i componenti aziendali potranno costituire causa od occasione per attribuire vantaggi o svantaggi individuali o di politica.
5. ATR tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e ritiene fondamentale, nell'implementazione dell'attività in corso, il rispetto dei diritti dei lavoratori. La gestione dei rapporti di lavoro è orientata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale di ciascuno.
6. La formazione del personale è ritenuta strumento fondamentale di crescita culturale e professionale nel rispetto dell'integrità morale di ciascuna persona, e tal fine ATR si impegna a destinare alla formazione adeguata risorse economiche, nel rispetto degli obiettivi fissati negli atti soci.
7. ATR richiede anche ai propri collaboratori di conformarsi ai principi sopra enunciati.

1. ATR crede in una crescita globale sostenibile, ogni proprio azione è portata informata al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
2. ATR tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie attività.

1. ATR crede in una crescita globale sostenibile, ogni proprio azione è portata informata al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
2. ATR tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie attività.

1. ATR crede in una crescita globale sostenibile, ogni proprio azione è portata informata al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
2. ATR tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie attività.

1. ATR crede in una crescita globale sostenibile, ogni proprio azione è portata informata al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
2. ATR tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie attività.

1. ATR crede in una crescita globale sostenibile, ogni proprio azione è portata informata al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
2. ATR tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie attività.

1. ATR crede in una crescita globale sostenibile, ogni proprio azione è portata informata al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
2. ATR tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie attività.

1. ATR crede in una crescita globale sostenibile, ogni proprio azione è portata informata al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
2. ATR tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie attività.

1. ATR crede in una crescita globale sostenibile, ogni proprio azione è portata informata al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
2. ATR tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie attività.

1. ATR crede in una crescita globale sostenibile, ogni proprio azione è portata informata al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
2. ATR tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie attività.

1. ATR crede in una crescita globale sostenibile, ogni proprio azione è portata informata al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
2. ATR tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie attività.

1. ATR crede in una crescita globale sostenibile, ogni proprio azione è portata informata al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
2. ATR tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie attività.

1. ATR crede in una crescita globale sostenibile, ogni proprio azione è portata informata al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
2. ATR tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie attività.

1. ATR crede in una crescita globale sostenibile, ogni proprio azione è portata informata al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
2. ATR tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie attività.

1. ATR crede in una crescita globale sostenibile, ogni proprio azione è portata informata al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
2. ATR tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie attività.

1. ATR crede in una crescita globale sostenibile, ogni proprio azione è portata informata al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
2. ATR tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie attività.

1. ATR crede in una crescita globale sostenibile, ogni proprio azione è portata informata al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
2. ATR tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie attività.

1. ATR crede in una crescita globale sostenibile, ogni proprio azione è portata informata al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
2. ATR tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie attività.

1. ATR crede in una crescita globale sostenibile, ogni proprio azione è portata informata al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
2. ATR tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie attività.

1. ATR crede in una crescita globale sostenibile, ogni proprio azione è portata informata al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
2. ATR tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie attività.

1. ATR crede in una crescita globale sostenibile, ogni proprio azione è portata informata al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
2. ATR tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie attività.

1. ATR crede in una crescita globale sostenibile, ogni proprio azione è portata informata al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
2. ATR tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie attività.

1. ATR crede in una crescita globale sostenibile, ogni proprio azione è portata informata al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
2. ATR tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie attività.

1. ATR crede in una crescita globale sostenibile, ogni proprio azione è portata informata al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
2. ATR tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie attività.

1. ATR crede in una crescita globale sostenibile, ogni proprio azione è portata informata al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
2. ATR tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie attività.

1. ATR crede in una crescita globale sostenibile, ogni proprio azione è portata informata al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
2. ATR tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie attività.

1. ATR crede in una crescita globale sostenibile, ogni proprio azione è portata informata al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
2. ATR tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie attività.

1. ATR crede in una crescita globale sostenibile, ogni proprio azione è portata informata al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
2. ATR tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie attività.

1. ATR crede in una crescita globale sostenibile, ogni proprio azione è portata informata al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
2. ATR tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie attività.

1. ATR crede in una crescita globale sostenibile, ogni proprio azione è portata informata al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.
2. ATR tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie attività.

**GUIDO PIRACOMI**  
AMMINISTRATORE UNICO

**STEFANO VERNARELLI**  
SEGRETARIO

Administrative Services  
10000 10000 10000  
10000 10000 10000

- 3. ATR si impegna a fornire ai propri soci tutte le informazioni utili e non scorie l'andamento della gestione e le prospettive di sviluppo, dette informazioni devono essere veridiche, corrette, complete e tempestive.
- 4. I soci devono comportarsi alle dipendenze dello Statuto, dai regolamenti sociali e dalle deliberazioni approvate dall'Organo Amministrativo.
- 5. I soci si impegnano a non svolgere, in genere, attività in contrasto od in concorrenza con gli interessi di ATR, dove esiste o possa esistere qualunque situazione di conflitto d'interessi.
- 6. I soci devono essere in regola con il pagamento di quote da loro e qualsiasi titolo dovuto ad ATR, nella base dello Stato e del Pop. Italiano residenti.

**Art. 11**

**Obi Organizzativa**

- 1. Gli organi sociali, nella consapevolezza delle proprie responsabilità, oltre al rispetto della legge e dello Statuto, devono ispirare il proprio operato ai principi del presente Codice Etico.
- 2. L'Amministratore Unico, o, qualora esistano, il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri ed i Sindaci, si impegnano a condurre la loro attività nell'interesse e a prestare ogni assistenza alle funzioni loro affidate.
- 3. Tutti gli amministratori devono avere una condotta onesta e trasparente nello svolgimento delle loro funzioni, soprattutto in relazione a qualsiasi opportunità di cui si sia reso conto da parte del Socio che, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni lavorative, abbiano di essere informati in ordine ai aspetti delle attività aziendali e abbiano di valutare opportunità e onestà delle medesime.
- 4. Qualora, nell'esercizio delle proprie funzioni e anche in ambito privato, siano degli amministratori stati in contatto con terzi che occupano o soffrono di interessi o che comunque incidano sulla moralità personale e/o professionale, deve immediatamente rassegnare le proprie dimissioni, favorendo la conclusione di soggetti diversi.

**Art. 12**

**Organismo indipendente di valutazione (OIV)**

- 1. ATR provvede, compatibilmente con le disponibilità della propria dotazione patrimoniale, alla nomina dell'Organismo indipendente di Valutazione, di cui al d.lgs. n.

**Art. 16**

**Comunicazione e diffusione del Codice Etico di comportamento**

- 1. ATR si impegna a favorire e garantire adeguata conoscenza del Codice Etico di comportamento ed a divulgarlo, con tutti i mezzi ritenuti più opportuni (anche tramite il proprio sito Internet) presso i soggetti interessati mediante appositi ed adeguati canali di comunicazione.
- 2. Organismi interni o esterni incaricati dell'attività personale sia applicativa che esecutiva, al fine di promuovere al proprio interno la legalità e assicurare comportamenti onesti e responsabili nel rispetto del presente codice etico, sulla consapevolezza che il tempo dedicato a tali attività non costituisce un costo bensì un investimento nell'interesse dell'Azienda.

- 3. 2015, al quale attribuisce compiti di vigilanza e monitoraggio in materia di attuazione del Codice Etico di comportamento.
- 2. Tale Organismo si occupa in particolare di:
  - monitorare costantemente l'applicazione del Codice Etico di comportamento da parte dei soggetti interessati, anche attraverso l'ascolto delle eventuali segnalazioni e segnalazioni;
  - segnalare all'Organo Amministrativo o le violazioni accertate dal Codice di disciplina rilevanti;
  - esprimere pareri in merito alle iniziative del Codice Etico e delle più rilevanti politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantire la coerenza con il Codice stesso.
- 3. L'addeve con accuratezza, le funzioni di cui sopra sono svolte dal Coordinatore Generale dell'Azienda.

**Art. 17**

**Segnalazione delle violazioni del Codice Etico di comportamento**

- 1. ATR prevede a stabilire adeguati canali di comunicazione attraverso i quali i soggetti interessati possono segnalare le proprie segnalazioni in modo all'applicazione alle violazioni del Codice Etico.
- 2. Tutti i soggetti interessati possono segnalare ogni violazione o sospetta violazione del presente Codice Etico.
- 3. La segnalazione può essere inoltrata:
  - direttamente all'OIV o, qualora non prevista, al Coordinatore Generale, per iscritto attraverso apposita modulistica disponibile presso la segreteria;
  - in forma orale al proprio superiore, il quale è tenuto a dare tempestiva informazione all'OIV o al Coordinatore Generale.
- 4. Oggetto della segnalazione è costituito da ogni comportamento che possa essere ritenuto in violazione o sospetta violazione del Codice Etico.
- 5. Le modalità di segnalazione devono in ogni caso garantire la riservatezza del dati del segnalante, la cui identificazione è consentita solo a richiesta della Azienda e ad espressa autorizzazione legittima.
- L'OIV o la sua mancanza al Coordinatore Generale, riceveva la notizia, provvede a:



ALLEGATO B AL MOG

**CODICE DISCIPLINARE**

- aprire un fascicolo;
- effettuare l'analisi della segnalazione, secondo eventualmente l'invio e il responsabile della gestione violazioni, anche eventualmente e comunque garantendo la riservatezza al fine di evitare ogni possibile forma di ritorsione, intesa come atto che possa dare luogo anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione;
- valutare, attraverso l'adozione di misure idonee, la riservatezza dell'identità del segnalante, finché non gli vengano da legge;
- riportare, in caso di accertata violazione del Codice Etico, la segnalazione e sottoporre i possibili onesti ricorsi necessari al vertice aziendale e alle finalità interessate, secondo la gravità della violazione, anche al fine dell'adozione di eventuali misure disciplinari in conformità al codice disciplinare.
- 6. I soggetti competenti definiscono i provvedimenti da adottare secondo le normative in vigore e secondo il sistema disciplinare adottato da ATR, ne curano l'attuazione e riferiscono l'esito all'Organismo proposto al monitoraggio del Codice Etico.
- 7. Nell'ipotesi in cui le funzioni dell'OIV vengono svolte direttamente dal Coordinatore Generale, questi provvede direttamente alla contestazione degli addebiti e qualora questo risulti insufficiente o a seguito di regolare procedimento disciplinare, ad oggetto del principio del contraddittorio, del diritto di difesa e dell'eventuale preclusione, provvede all'impugnazione delle ipotesi sanzionatorie disciplinari nei limiti della propria competenza, come da seguito sotto disciplinare, ovvero - nel caso di comportamenti che comportino sanzioni che eccedono della propria competenza - provvede alla trasmissione degli atti alla competente funzione aziendale.
- 8. L'addeve e le violazioni del presente Codice Etico devono essere portate in essere dal Coordinatore Generale, le funzioni di vigilanza e controllo, nonché sanzionatorie, vengono assunte dall'Organo Amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione) il quale è portatore definitivo delle relative segnalazioni.

Per quanto riguarda la tutela dei lavoratori, si riferisce al sistema disciplinare di cui al Regolamento 001/1931 n. 143 - Titolo VI art. 37 e 58 Titolo VI "Disposizioni disciplinari" nella parte relativa in vigore e pertanto l'intera applicabile al personale soggetto al CCNL. Addebiti disciplinari che a titolo previsto dall'art. 14 dell'Allegato A AN. 27/11/2000 applicabile in particolare agli addetti ai servizi assistenziali per la mobilità, con riserva di revisione previa eventuale consultazione con la OO SS.

Per quanto riguarda il procedimento disciplinare, la sanzione disciplinare in merito saranno comminate garantendo pienamente il principio del contraddittorio e del diritto di difesa, in conformità alla seguente procedura.

**Art. 1**

Il Coordinatore Generale contesta l'infrazione entro 10 giorni dalla ricezione della notizia oggetto di contestazione ed invita il dipendente a presentare la giustificazione scritta entro 5 giorni ricevendola che, se richiesta, verrà ascoltata personalmente dal medesimo e potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un collega.

Il Coordinatore Generale, scritta ricevuta, raccoglie le giustificazioni e può ammettere l'esclusione di testimoni, se richiesta da l'interessato medesimo, e può altresì procedere autonomamente alla convocazione di eventuali testimoni ritenuti utili all'istruttoria, che dovrà concludersi entro 45 giorni dalla contestazione, prorogabili di oltre 15 giorni in caso di incidenti lavorativi.

Conclusa l'istruttoria il Coordinatore Generale ha, senza ritardo, la propria proposta di sanzione o archiviazione all'Amministratore Unico. L'Amministratore Unico, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, comunica al dipendente la conclusione del procedimento mediante comunicazione scritta la quale verrà sottoscritta ricevuta da parte del dipendente.

**Art. 2**

Nel caso in cui il dipendente impugni la sanzione impartita il Giudice del Lavoro, la stessa rimane sospesa fino alla conclusione del procedimento giurisdizionale con sentenza definitiva.



ALLEGATO C AL MOG

**Piano triennale della prevenzione della corruzione e Piano della Trasparenza (P.T.P.C.T.)**

Anni 2022 - 2024

Revisione 0.0

Preparato dal responsabile per la prevenzione della corruzione Addebito con deliberazione dell'Amministratore Unico di ATR n. XX del 21/05/2022  
Pubblicato sul sito Internet nella sezione "Società Impiegatori" quale parte integrante del MOG 231/2001

**1. Processo di adozione del PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - P.T.P.C.T.**

**1.1. Premessa e finalità di riferimento**

**1.1.1 - Premessa generale**  
ATR è una società consortile a responsabilità limitata di proprietà pubblica al 100% sottoposta al controllo analogo compiuto da parte del Comune dell'area consortile, come più esattamente previsto nella legge dello Stato pubblicata a J. sito Internet di ATR nella sezione Società Trasparenza.  
ATR svolge attività volte a servizio dei propri soci, con particolare riferimento ai servizi di controllo e gestione della sosta regolamentata, del trasporto scolastico e del trasporto utenti con disabilità anche attraverso ATR si occupa inoltre della gestione delle infrastrutture relative al TPL, presenti sui singoli territori comunali che a norma della legge 9/2001 disposti di legge statali e regionali sono state messe a disposizione dell'Azienda Mobilità Fororogata (MFOR), i cui oneri di manutenzione sono rimasti a carico di ATR.  
ATR si occupa inoltre di servizi per conto degli enti soci in conformità alle proprie finalità statutarie, quali gestione servizi ZTL, infanzia scolastica, "stopgap" in relazione a violazioni in materia di conferimento rifiuti presso i luoghi di conferimento, e manutenzione delle aree di parcheggio a resto ed in struttura e relativa segretaria aziendale.  
ATR quale partecipata pubblica al 100%, si è adeguata alla normativa di cui al d.lgs. 06/08/2001 n. 231 e s.m.i. (norme sulla responsabilità amministrativa degli Enti) e dei decreti della commissione di rinvio, adottando il presente MOG e l'attuale progetto OIV, il tutto come da informativa regolarmente pubblicata sul proprio sito, sezione "Società Trasparenza".  
In tal modo gli adempimenti dovuti in ossequio alla normativa di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza amministrativa si integrano con gli adempimenti dovuti in materia di responsabilità amministrativa degli enti, con la consapevolezza che il presente PTPCT viene ad integrarsi nel MOG 231/2001, quale sua parte integrante ed integrante.  
Gli adempimenti previsti dal presente piano saranno quindi oggetto di monitoraggio e controllo non solo da parte del responsabile prevenzione e trasparenza, ma altresì dell'OIV/231/2001, soggetti che opereranno in modo coordinato e di concerto.  
ATR, per volontà del socio, si è dotata di una forma di gestione consortile da un Amministratore Unico, conformemente alla possibilità alternativa prevista dallo Statuto. Si è altresì dotata di un Sindaco Unico. Della scelta sono state rinviolate nell'anno 2012.  
**1.1.2 - Normativa di riferimento in materia di trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione**

Con l'emanazione della legge n. 193 del 6/11/2012, entrata in vigore il 28/11/2012, sono state approvate le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'attività nella pubblica amministrazione.  
Tale normativa è stata modificata ed integrata dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 57, con il quale sono stati introdotti alcuni correttivi anche al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 39 (Decreto di legge di conversione in legge del decreto legge n. 91 del 2013, in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione). Il D.lgs. 9/2018 ha fatto poi previsto che il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione include il proprio interno anche l'area della ricerca e sviluppo e della trasparenza amministrativa.

- Rimane ferma la facoltà di ATR:
- 1) di disporre la sospensione cautelativa del dipendente nel caso in cui la sua permanenza in servizio sia incompatibile con il contesto ambientale in dipendenza del fatto che hanno dato luogo alla contestazione;
  - 2) di disporre che il dipendente prenda servizio presso altra sede, qualora possibile, nel caso in cui la sua permanenza in servizio presso la sede attuale di lavoro sia incompatibile con il contesto ambientale in dipendenza del fatto che hanno dato luogo alla contestazione.

Rimane altresì ferma la facoltà di ATR:

- 1) di sospendere il procedimento disciplinare in caso di connessione con un procedimento penale dal quale dipenda l'asportamento del fatto;
- 2) di sospendere il dipendente dal servizio in caso di connessione con un procedimento penale.

**Art. 3**

La sospensione del servizio del dipendente è comunque dovuta in caso di restituzione della libertà personale ed in caso di pronuncia giudiziale comportante interdizione temporanea dal pubblico ufficio.

In caso di pronuncia giudiziale comportante interdizione perpetua dal pubblico ufficio ATR dispone il licenziamento del dipendente.

**Art. 4**

Il procedimento disciplinare, fatto salvo il caso di sospensione di cui al precedente art. 2, deve concludersi con provvedimento espresso di archiviazione o di sanzione entro il termine di giorni 150 dalla data di contestazione.

Deciso finalmente questo termine il procedimento disciplinare si estingue ad ogni effetto e conseguenza di legge.

**Art. 6**

Il computo dei termini di cui al presente regolamento avviene in conformità a quanto previsto dall'art. 155 dell'attuale codice di procedura civile.

**GUIDO PIRACCHINI**  
AMMINISTRATORE UNICO

**STEFANO VERNARELLI**  
SEGRETARIO

1-400-555-1234  
1-800-555-1234



PAGE 111  
NOV 1964





FACCIATA BANDA  
NON UTILIZZATA

Attività	Attore	Contenuto	Modalità	Periodo
6. Affidamento incarichi	Management	Preselezione del candidato idoneo per incarichi di rilievo.	GA in corso	Adm. documenti
11. Predisposizione del Piano Strategico	Management	Preselezione e approvazione del Piano Strategico.	GA in corso	Verifica documenti
12. Controllo di gestione	Management	Verifica dell'andamento delle attività e delle risorse.	GA in corso	Verifica documenti
14. Gestione finanziaria	Management	Gestione delle risorse finanziarie.	GA in corso	Verifica documenti

1.5. Informatore incarichi e controllo esterno. Incarichi a titolo oneroso a esperti esterni di comprovata esperienza, stipulati ai sensi dell'art. 2222 e dell'art. 2223 del codice civile. L'incarico può essere dato a professionisti iscritti di parte IVA oppure a soggetti che esercitano l'attività nel ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e la via consensuale. Con riferimento agli incarichi di durata triennale, è prevista la possibilità di rinnovo di incarichi, sotto la supervisione della ATR.

Al sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 33/2013 ed s.m.i., la promozione di maggiori livelli di trasparenza condiziona un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che dovrà tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. Le amministrazioni pubbliche partecipano per la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione delle risorse. ATR ha tenuto conto della riduzione del presente piano anche delle indicatori di ATR ed in particolare della delibera n. 1310/2013 che ha fissato gli indicatori di trasparenza degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2015, secondo cui la suddetta delibera regola gli obblighi di pubblicazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. 15/2010, in quanto le autorità portali non le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, destinate dalla stessa legge ordinaria nel decreto del 28/06/10, art. 1. Per quanto riguarda le società partecipate ATR, in occasione delle verifiche di cui all'art. 175/2015, non ha partecipato in alcun modo, non ha dato il controllo di gestione e non ha dato alcuna notizia.

Al fine di dare attuazione alla direttiva della trasparenza è stata inserita nella Area Pagine del sito istituzionale della società partecipata un'apposita sezione denominata "Società Trasparenti". Al suo interno, organizzati in sottosezioni di prima livello (gruppo-famiglie), a loro volta suddivisi nei sottosezioni di secondo livello (Tipologie di dati), come a suo tempo indicato nella delibera ANAC n. 50/2013 come di data della successiva delibera ANAC n. 1310/2015 sono o saranno pubblicati, (i dati, le informazioni e i documenti) oggetto degli obblighi di pubblicazione contenuti alla realtà di ATR, come di seguito riportato:

- > Organizzazione
- > Consulenti e Collaboratori
- > Personale
- > Beni di dominio
- > Beni di parte e contratti
- > Servizi contrattati, sussidi, vantaggi economici
- > Bilanci
- > Servizi erogati
- > Altri contratti - sussidio clienti
- > Altri contratti
- > Prevenzione della corruzione
- > Disposizioni Generali
- > Beni immobili - benefici attivi e passivi

Validi sito [www.atr.it](http://www.atr.it). In base alla organizzazione del personale di tipo "ATP" adottata da ATR, i dipendenti che elaborano e elaborano i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione devono essere incaricati di Responsabilità della Trasparenza secondo le tipologie e le modalità stabilite dalla normativa. Il Responsabile della Trasparenza dispone all'interno del sito internet della società partecipata del sito di ATR un'intranet di cui agli stessi soggetti delegati. I dati oggetto di pubblicazione sono inseriti all'interno della sezione "Società Trasparenti" per il periodo stabilito dalla normativa vigente. L'incarico è a tempo pieno, non può essere cumulato con altri incarichi di cui al d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

7. Altre iniziative

7.1. La istituzione della funzione

Attività	Attore	Contenuto	Modalità	Periodo
15. Sviluppo tecnologico	Management	Verifica dell'andamento delle attività e delle risorse.	GA in corso	Verifica documenti
16. Elaborazione e approvazione del Piano Strategico	Management	Preselezione e approvazione del Piano Strategico.	GA in corso	Verifica documenti
17. Controllo di gestione	Management	Verifica dell'andamento delle attività e delle risorse.	GA in corso	Verifica documenti
18. Gestione finanziaria	Management	Gestione delle risorse finanziarie.	GA in corso	Verifica documenti

3. Formazione in tema di anticorruzione

Il presente piano di formazione in tema di prevenzione della corruzione viene predisposto in conformità con il Piano di prevenzione della corruzione approvato dalla Giunta Comunale in data 12/02/2013. Il Piano di prevenzione della corruzione è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 12/02/2013. Il Piano di prevenzione della corruzione è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 12/02/2013.

3.1. Individuazione dei soggetti cui viene svolta la formazione in tema di anticorruzione

La formazione in tema anticorruzione dovrà essere data a tutti i dipendenti di ATR, nonché ai membri del Organo Amministrativo, mediante apposite sessioni di informazione e formazione.

3.2. Individuazione della formazione in tema di anticorruzione

Non è possibile, senza l'attuale collaborazione del consulente alla conclusione del processo di organizzazione più volte citato, garantire la realizzazione degli incarichi in considerazione del ridotto numero degli addetti.

Per quanto concerne, con riguardo sopra, verrà garantita la relazione nel servizio delle attività svolte in riferimento a:

- la relazione ai membri delle commissioni di gara;
- la relazione ai membri delle commissioni tecniche di valutazione/progressiva di gara.

7.2. Attività

Le attività sono quelle previste nel capitolo 2.4 par. 17 del presente piano.

7.3. Individuazione delle iniziative previste nel capitolo di economie e selezione dei fornitori

Le iniziative sono quelle previste nel capitolo 2.4 par. 17 del presente piano.

7.4. Individuazione delle iniziative previste nel capitolo di attività istruttoria

Le iniziative sono quelle previste nel capitolo 2.4 par. 17 del presente piano.

7.5. Individuazione delle iniziative previste nel capitolo di attività istruttoria

Le iniziative sono quelle previste nel capitolo 2.4 par. 17 del presente piano.

7.6. Altre iniziative

I contenuti della formazione sulla anticorruzione sono di natura 4 (in materia di anticorruzione, oltre a quanto previsto in materia dell'attività necessaria di cui all'art. 175/2015):

- Formazione sulla Legge 19/2012
- Formazione sui rischi specifici aziendali
- Formazione in ordine al controllo del Codice Etico approvato
- Formazione in ordine alle conseguenze delle attività non conformi che interessano il sistema sanzionatorio

La formazione viene effettuata almeno annualmente, come da evidenza/azione di cui al presente piano.

4. Piano di miglioramento triennale su misura previsto dal presente - P.T.P.O.T.

Per quanto riguarda il piano di miglioramento di cui all'oggetto, il divieto di attività del Organo Collegato di monitoraggio dei bilanci integrati di ATR.

5. Codice Etico

Il Codice Etico di cui è dotato ATR costituisce un allegato del Modello Integrato PIP/TAO/AG 231/2013 nel quale sono previste alcune misure di controllo e prevenzione della corruzione.

ATR ha anche provveduto ad attuare e ad implementare in dettaglio la disciplina del c.d.d. whistleblowing, tenendo altresì conto di quelle che sono state le indicazioni contenute in quanto, in particolare, ha garantito ai segnalatori mediante la creazione di una casella dedicata all'OSI, alla quale sono dovuti essere il accesso. Al riguardo è stato redatto regolamento che costituisce un allegato al Modello Integrato PIP/TAO/AG 231/2013.

Il Codice Etico è l'insieme dei valori e delle linee di comportamento che costituiscono la "cultura della legalità" di ATR, rappresenta, in tal senso, una dichiarazione ufficiale e pubblica dell'atteggiamento di ATR di promozione i principi fondamentali del comportamento della pubblica amministrazione, individuando standard operativi e regole comportamentali, da vanno adottate da tutti i dipendenti della società, in quanto devono essere adottati tutti i dipendenti, non solo, anche se non costituisce un vincolo alla legalità vera e propria.

ATR provvede ad attuare negli anni regolari che disciplinano il rapporto con i terzi (attività di controllo di gestione e controllo degli obblighi di etiché e legalità da essa previste).

6. Trasparenza

Il principio della trasparenza, inteso come accessibilità totale alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni, è stato affermato con il d.lgs. n. 33 del 2013, art. 33. Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso sull'operato delle PA e sull'efficienza della gestione pubblica, in particolare, la pubblicazione dei dati in possesso delle amministrazioni, in particolare, la trasparenza in materia di appalti pubblici e di contratti pubblici.

- segnalare la conoscenza dei servizi ed, in particolare, la qualità e la quantità di erogazione;

- garantire la trasparenza e la prevenzione frodi;

- sottoporre al controllo di gestione del ciclo di gestione della performance per consentire il miglioramento.

emerge nel corso del rapporto. Il Responsabile della prevenzione della corruzione conferma la conoscenza dell'incarico al sensi degli artt. 15 e 16 del d.lgs. n. 33 del 2013 e l'attività svolta sono quelle previste nel presente piano.

Si richiama all'articolo 17 del d.lgs. n. 33 del 2013.

7.5. Individuazione dei processi di legalità con cui attuare

ATR non ha ritenuto necessario dotarsi di veri e propri protocolli operativi in quanto l'organizzazione TAO da un lato non consente la tipica individuazione di procedure e, dall'altro, comporta la possibilità di un contratto triennale e detto delle attività dei dipendenti.

7.6. Individuazione delle iniziative previste nell'ambito dell'attuazione di economie e selezione dei fornitori

Le iniziative sono quelle previste nel capitolo 2.4 par. 17 del presente piano.

7.7. Individuazione delle iniziative previste nel capitolo di attività istruttoria

Le iniziative sono quelle previste nel capitolo 2.4 par. 17 del presente piano.

7.8. Individuazione delle iniziative previste nel capitolo di attività istruttoria

Le iniziative sono quelle previste nel capitolo 2.4 par. 17 del presente piano.

7.9. Altre iniziative

7.10. Altre iniziative

7.11. Altre iniziative

7.12. Altre iniziative

7.13. Altre iniziative

7.14. Altre iniziative

7.15. Altre iniziative

7.16. Altre iniziative

7.17. Altre iniziative

7.18. Altre iniziative

7.19. Altre iniziative

7.20. Altre iniziative

7.21. Altre iniziative

7.22. Altre iniziative

7.23. Altre iniziative

7.24. Altre iniziative

7.25. Altre iniziative

7.26. Altre iniziative

7.27. Altre iniziative

7.28. Altre iniziative

7.29. Altre iniziative

7.30. Altre iniziative

7.31. Altre iniziative

7.32. Altre iniziative



ALLEGATO AL D.LOQ

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEI DIPENDENTI CHE SEGNALANO ILLECITI (WHISTLEBLOWING)**

Il presente regolamento, che costituisce parte integrante del Modello Integrato di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PIP/TAO/AG), disciplina le modalità di esercizio del diritto/dovere del dipendente di segnalare illeciti, nonché le procedure di gestione del rapporto di lavoro che debbono essere adottate in caso di segnalazione di illeciti.

Il presente regolamento tiene conto della libertà contrattuale e della legge guida in materia, richiamata al ANAC nel proprio regolamento in vigore dal 01/03/2013.

Il presente regolamento è da considerarsi uno strumento di prevenzione e di supporto alla politica di legalità e anticorruzione, consistente nell'attività di segnalazione della procedura volte ad accertare e proteggere la segnalazione della corruzione, a vario titolo, a mantenere alto il livello di legalità nel rapporto di lavoro e a garantire la segnalazione di illeciti (atti di corruzione come un comportamento positivo da parte del dipendente, potrà farlo a partire e contribuire al buon andamento della Società.

Definizione

Illecito è l'atto di illecito che riguarda il soggetto segnalante a vantaggio personale ovvero illecito a cui abbia assistito ovvero di cui venga a conoscenza nel corso del proprio rapporto di lavoro. Nel presente regolamento (art. 14) del d.lgs. 175/2017 (articolo 14) si fa riferimento al fatto che il segnalante è in possesso di informazioni di cui è in possesso il segnalante, nella definizione di illecito è l'atto di illecito che riguarda il segnalante.

**GUIDO PIRACCINI**  
AMMINISTRATORE UNICO

**PIETRO VERNARELLI**  
SEGRETARIO

FACCATA BIANCA  
NON UTILIZZATA

5. Indicazione di eventuali soggetti che possono riferire sul fatto oggetto di segnalazione;
6. Indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza del fatto segnalato;
7. ogni altra informazione utile per l'istruttoria.

La segnalazione potranno essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

- 1) via mail all'indirizzo elettronico dell'IOZV (06-4947679), reso noto a tutti il personale mediante formale comunicazione, nonché duplice pubblica pubblicazione sul sito Internet della Società;
- 2) tramite servizio postale al indirizzo della sede amministrativa di ATR in tal caso per essere in possesso di tutela della riservatezza occorre che la segnalazione sia inserita in una busta chiusa che all'esterno reciti il seguente indirizzo: "IOZV di ATR con la dicitura RISERVATA. In tal caso l'ufficio preposto dovrà frangere immediatamente la segnalazione all'IOZV, al fine di consentire l'immediata istruttoria e l'adozione delle azioni di competenza;
- 3) tramite mail con le medesime modalità di cui al precedente punto 2).

Caratteristiche della segnalazione e istruttoria. Termini.

Oggetto della segnalazione viene accolta, a cura dell'IOZV, in apposito registro, nel quale ed accessibile esclusivamente dall'organo redigente.

Sulla base di una valutazione del fatto oggetto di segnalazione, l'IOZV può decidere, in caso di fondatezza ed evidente infondatezza, di archiviare la segnalazione. In alternativa con quanto previsto dalle linee guida ANAC, l'IOZV decide per l'adozione della segnalazione, in particolare, nei seguenti casi:

- mancata presenza di interesse all'integrità della Pubblica Amministrazione (Società);
- mancanza informazioni per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'accertamento;
- infondata palesemente esclusa;
- accertato contenuto generico della segnalazione o tale da non consentire la correzione del fatto, ovvero segnalazione condotta da documentazione non appropriata e incoerente;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotta illecita o impropria;
- mancanza di dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

L'ipotesi della segnalazione viene risanamente comunicata dall'IOZV al Responsabile Istruttoria alle parti coinvolte.

In caso la segnalazione sia ammissibile, entro il termine di giorni trenta dalla ricezione l'IOZV apre apposita istruttoria che dovrà condurre nel termine massimo di sessanta giorni dall'apertura dell'istruttoria, salvo proroga nei casi sopra comunicati al segnalante e fatta salva altresì l'eventuale proroga del termine dovuta alla necessità di acquisire ulteriori documenti e chiarimenti da parte del segnalante e di terzi.

L'istruttoria prevede il primo luogo l'identificazione chiara e completa del segnalante, assicurando anche la qualità ed l'età in ordine. Al fine di tutelare la riservatezza del segnalante, l'IOZV separa i dati identificativi e qualitativi del contenuto della

segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi. In modo da proteggere la segnalazione con modalità sicure e rendere possibile la successiva associazione fra codice e identità solo nel caso in cui ciò si renda strettamente necessario.

L'identità del segnalante non potrà essere rivelata se non che in ipotesi delle estreme necessità di indagine ed in quanto a ciò occorra, ferma restando la segnalazione all'Archivio Giudiziario e Contabile, qualora dovute, in tal caso si darà evidenza all'identità completa che al fatto di una segnalazione ex art. 54 bis D. Lgs. 165/2001.

Al fine di verificare la veridicità di quanto segnalato, dall'IOZV sono attribuiti i poteri di poter poter avviare degli accertamenti di natura più opportuni in ragione delle estreme circostanze, adottando l'uso la necessaria cautela (il libero esercizio esecuzionario è subordinato agli artt. 11 e 12, acquisita la documentazione accolta, conoscere il personale ritenuto rilevante sul fatto).

- Il Coordinatore Generale di ATR, l'Amministrazione Unico, il Responsabile Unico ovvero l'Assemblea, in ragione della rispettiva competenza, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti anche agli eventuali atti disciplinari;
- Il RPCT, per la relativa determinazione;
- l'Archivio Giudiziario, la Corte dei conti e l'ANAC, per i profili di competenza formale, qualora di necessità sia dovuto.

Al termine della procedura, l'IOZV comunica al segnalante l'esito della segnalazione.

Tutela della riservatezza del segnalante  
Fatto salvo quanto già previsto e stabilito sopra, in via generale l'IOZV deve garantire il rispetto dell'identità del segnalante.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 54 bis, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, l'identità del segnalante, nell'ambito del procedimento penale, è coperta da segreto ai sensi dell'art. 329 c.p.p.; nell'ambito del procedimento disciplinare può essere rivelata esclusivamente quando è necessario alle finalità, in tal caso la parte della segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incriminato, previo espresso consenso del segnalante.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incriminato.

La tutela della riservatezza del segnalante viene garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi.  
Nel caso di inoltrazione a soggetti terzi alla Società, dovrà essere indicata solo il contenuto della segnalazione, escludendo tutti i riferimenti dai quali possa evincersi anche indirettamente l'identità del segnalante. I soggetti terzi informati l'IOZV dell'adozione di eventi al procedimento di propria competenza.

Le segnalazioni pervenute sono sottoposte alla disciplina del diritto di accesso civico e dell'accesso generalizzato di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché alla disciplina dell'accesso agli atti amministrativi di cui all'art. 1, del D.Lgs. n. 33/2013, fatto salvo quanto previsto all'art. 54 bis ultimo comma del D. Lgs. 165/2001.

TUTELA DA MISURE DISCRIMINATORIE NEI CONFRONTI DEL SEGNALENTE.  
Il segnalante non può essere sanzionato, demeritato, licenziato, trasferito ovvero sottoposto a qualsiasi misura organizzativa o altre effetti negativi, diretti e indiretti, sulle condizioni di lavoro per aver riferito alla segnalazione effettuata.

Resta salvo quanto previsto all'art. 54 bis ultimo comma del D. Lgs. 165/2001.

Sono previsti forte di responsabilità, in sede disciplinare, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente strumentali effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, o di sorreggere una causa propria del segnalante, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio della presente procedura.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito può dare notizia documentata all'ANAC, con le modalità previste sul sito dell'ANAC, alla quale è affidato il potere esecutivo di accertare che la misura riservata sia conseguente alla segnalazione di illecito. Resta ferma la facoltà del segnalante di agire nelle sedi opportune per la propria tutela.

DISPOSIZIONI FINALI  
L'IOZV riferisce periodicamente al RPCT, per quanto di sua competenza, sul numero e la tipologia di segnalazioni pervenute, di tale segnalazioni si tiene conto ai fini dell'aggiornamento del PIPCT.

Il presente regolamento, pubblicato sul sito Internet della ATR alla sezione Società Trasparenza, sarà oggetto di specifica attività di informazione e sarà comunicato a tutti i dipendenti con le modalità stabilite dal RPCT.



ALLEGATO E AL MOG

## REGOLAMENTO PER L'USO DELLA CARTA DI CREDITO AZIENDALE

### Art. 1 - PREMESSA

Per alcuni tipi di pagamento ATR ha adottato una Carta di Credito Prepagata al fine di limitare l'uso del contante e allo stesso tempo fornire ulteriore tutela degli interessi pagamenti.

### Art. 2 - DATI DELLA CARTA

La carta in questione è stata disposta dall'Ente bancario Unicredit presso il quale ATR ha un conto corrente.

Tutte le transazioni/pagamenti effettuati con detta carta di credito, sono registrati in apposita sezione dell'homebanking attribuito ad ATR.

L'accesso all'homebanking avviene tramite sistemi di sicurezza rilasciati dall'Ente bancario stesso ed in uso alla Responsabile Amministrativa Lorenza Mammi ed al Coordinatore Generale, Stefano Vernarelli.

A quest'ultimo, e più precisamente al cellulare aziendale dato a LU in dotazione, ogni volta che viene effettuato un pagamento con detta carta di credito, arriva un SMS con l'importo speso e l'assestato utilizzato, per un ulteriore controllo in tempo reale della spesa effettuata.

La carta in questione fa parte del circuito bancario Mastercard con numero 0522 e viene conservata nella cassaforte presente nell'ufficio della signora Lorenza Mammi.

La carta ha un PIN specifico che deve essere usato per poter confermare all'assestato il pagamento, per spese superiori al limite stabilito dall'Ente bancario di riferimento.

La carta di credito viene ricaricata, tramite specifica funzione all'interno dell'homebanking Unicredit, dai solo account dato in uso al Coordinatore Generale il quale "carica" la carta di importo sufficiente a coprire le spese e a mantenere un residuo non superiore al 500€. I valori vengono di volta in volta verificati dalla Responsabile Amministrativa, Lorenza Mammi, che ne dà notizia al Coordinatore Generale a cui spetta l'ultima valutazione in base alle giustificazioni a titolo.

### Art. 3 - USO DELLA CARTA

La carta può essere utilizzata da tutti i dipendenti ATR, previa autorizzazione del Coordinatore Generale che dà mandato alla Responsabile Amministrativa per la consegna e la successiva verifica e presa in carico. Contestualmente viene comunicato al dipendente il codice PIN della carta, con obbligo di non rivelarla a terzi.

Ad oggi la carta di credito viene utilizzata principalmente per operazioni di rifornimento delle autovetture e per acquisti online.

Differenziate dalle operazioni di rifornimento di carburante, che avvengono su richiesta verbale da parte degli utilizzatori delle autovetture alla signora Mammi, per tutti gli altri acquisti che richiedono l'uso della Carta di Credito, così come da regolamento aziendale, il richiedente deve preferire preventivamente il Modello M03 aziendale per l'adozione a tale spesa.

  
GUIDO PIRACCINI  
AMMINISTRATORE UNICO

  
STEFANO VERNARELLI  
SEGRETARIO

FACCIATA BIANCA  
NON UTILIZZATA